*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 164° - Numero 85**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 11 aprile 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 aprile 2023, n. **38**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 FEBBRAIO 2023, N. 11

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01 *(Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche).* — 1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023"».

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera *a)*:

all'alinea, le parole: «, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

dopo il capoverso 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«1-*sexies*. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma»;

alla lettera *b)*:

al capoverso 6-*bis*:

all'alinea, le parole: «Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4,» e la parola: «dimostrano» è sostituita dalla seguente: «dimostrino»;

alle lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: «dell'articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* visura catastale *ante operam* o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento»;

alla lettera *e)*, le parole: «di congruità» sono sostituite dalle seguenti: «della congruità» e le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di»;
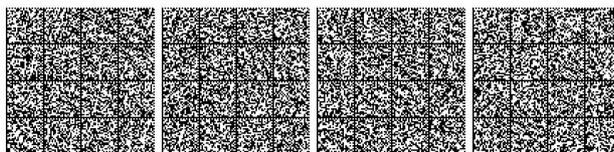
la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza»;

la lettera *i)* è sostituita dalle seguenti:

«*i)* un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

i-*bis*) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";

i-*ter*) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente»;

il capoverso 6-*ter* è sostituito dal seguente:

«6-*ter*. L'esclusione di cui al comma 6-*bis* opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-*bis*. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4»;

al capoverso 6-*quater*:

al primo periodo, le parole: «o non gravità» sono sostituite dalle seguenti: «o della non gravità»;

al terzo periodo, le parole: «comma 1.*bis*.1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*bis*.1».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

al comma 2, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati»;

al comma 3:

alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera *d)*, e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)* e d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-*bis*) del comma 9

dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-*bis* del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-*bis*, lettera *b)*, prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-*bis*.

3-*ter*. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-*bis*, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera *a)* del comma 10-*bis* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

3-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

3-*quinquies*. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020";

*b)* le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023".

3-*sexies*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è inserito il seguente:

"8-*quinquies*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi"»;

al comma 4, le parole: «del 2013, sono» sono sostituite dalle seguenti: «del 2013 sono».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis* *(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati).* — 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Art. 2-*ter* *(Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese).* — 1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

*a)* l'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

*b)* gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

*c)* è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera *b)* del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione *in bonis* del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

*d)* l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 del predetto articolo 10-*bis* oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-*bis* è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto articolo 10-*bis*, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

Art. 2-*quater (Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).* — 1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.

Art. 2-*quinquies (Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito).* — 1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

———

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 889):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI e dal Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo GIORGETTI (Governo MELONI-I) il 16 febbraio 2023.

Assegnato alla VI Commissione (Finanze), in sede referente, il 16 febbraio 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla VI Commissione (Finanze), in sede referente, il 23 e il 27 febbraio 2023; il 2, l'8, il 9, il 16, il 22, il 23, il 27 e il 29 marzo 2023.

Esaminato in aula il 28 febbraio 2023; il 29 e il 30 marzo 2023; il 3 aprile 2023; approvato il 4 aprile 2023.

*Senato della Repubblica* (atto n. 636):

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 e il 5 aprile 2023.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 5 aprile 2023.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2023.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 72.

**23G00046**
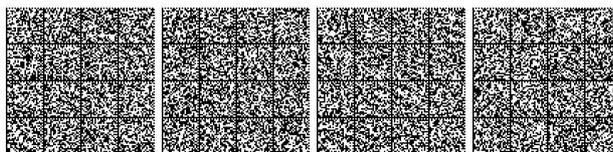
# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2023.

**Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore , a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 175 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1 del citato decreto-legge n. 144 del 2022 che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, prevede il riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;

Considerato che il contributo straordinario di cui medesimo art. 8, comma 1, è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021;

Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 viene precisato che «una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani»;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2002 che dispone che «Per sostenere gli enti iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice del terzo settore , di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione
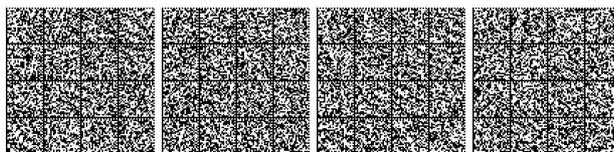
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale»;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 8, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto l'autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 8, dei criteri ai fini dell'accesso ai fondi, le modalità e i termini di presentazione delle richieste, nonché i criteri di quantificazione del contributo stesso e le procedure di controllo;

Considerato che, ai sensi del citato art. 8, comma 5, «per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società *in house*, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione»;

Considerata la necessità di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo a valere sui fondi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonché i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione.

Art. 2.

*Richiedenti*

1. Il contributo di cui all'art. 1 può essere richiesto:

*a)* in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022 da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;

a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;

*b)* in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;

b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;

b6) associazioni;

b7) fondazioni;

b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

*c)* in relazione al fondo pari a 100 milioni di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, da:

c1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

c5) enti religiosi civilmente riconosciuti;

2. Il contributo per ciascuno degli enti è riconosciuto in relazione ad uno dei fondi o quota di fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*.
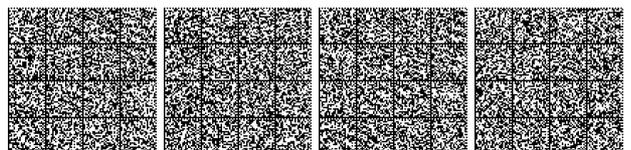
3. È possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa di cui all'art. 3 e per i successivi trenta giorni.

Art. 3.

*Procedura*

1. Per accedere al contributo, il richiedente effettua, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di seguito «SPID» di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero attraverso la carta d'identità elettronica (di seguito CIE) ovvero la carta nazionale dei servizi (di seguito CNS), previste dall'art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia», di seguito denominata «piattaforma», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. La piattaforma entrerà in esercizio entro tre mesi dalla data di stipula delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1. Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l'istanza disponibile sulla piattaforma. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente decreto. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:

*a)* i dati identificativi dell'ente ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale nonché l'indicazione della categoria, tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in cui rientra;

*b)* per le categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, gli estremi dell'autorizzazione o dell'accreditamento o del convenzionamento;

*c)* le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;

*d)* il fondo o la quota di fondo tra quelli previsti all'art. 2 comma 1 lettera *a)*, *b)* e *c)* in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo;

*e)* gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente richiedente;

*f)* ove richiesto la regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* l'importo totale al netto dell'IVA riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 e al terzo trimestre dell'anno 2021 per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica;

*h)* per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* l'importo totale al netto dell'IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 e ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti all'acquisto di energia e gas naturale;

*i)* che l'utenza in relazione alla quale è inoltrata istanza per il riconoscimento del contributo è intestata all'ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile;

*l)* che l'ente richiedente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi;

*m)* che l'ente richiedente sostiene il pagamento dell'utenza;

*n)* l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica;

3. L'applicazione prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

Art. 4.

*Quantificazione ed erogazione del contributo*

1. Il contributo è calcolato applicando all'incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alle lettere *g)* e *h)*, comma 2, dell'art. 3 del presente decreto, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato:

| Percentuale di incremento del costo | Percentuale di liquidazione |
|---|---|
| Pari al 100% o maggiore del 100% | 80% dell'incremento |
| Compresa tra il 99,99 % e 1'80% | 70% dell'incremento |
| Compresa tra il 79,99 % e il 60% | 60% dell'incremento |
| Compresa tra il 59,99 % e il 40% | 50% dell'incremento |
| Compresa tra il 39,99 % e il 20% | 40% dell'incremento |

2. Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente
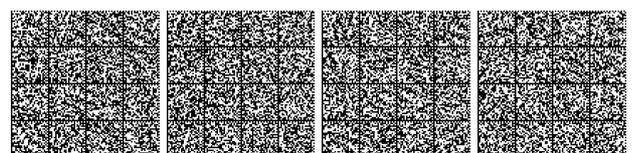
calcolo: importo totale della fattura al netto dell'IVA /(diviso) il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.

3. Il contributo per le quote di fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera *a)* e *b)* è, in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente. Il contributo per il fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera *c)* è in ogni caso erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.

4. Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo è inferiore al 20%.

5. AI fine di procedere all'erogazione del contributo, la società di cui all'art. 5 predispone tre elenchi dei soggetti ammessi a contributo in relazione a ciascuno dei fondi di all'art. 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.

6. Entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concedono, con provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi a ciascuno dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, i contributi sulla base degli elenchi predisposti ai sensi del comma 5.

7. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in base all'ordine di posizione nell'elenco redatto a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, al netto degli oneri di cui all'art. 6, comma 3.

8. I contributi di cui al presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell'intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime *de minimis*.

Art. 5.

*Attività istruttoria e controlli*

1. Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con Invitalia S.p.a. che procede ad implementare la piattaforma, ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute, ad eseguire le operazioni di quantificazione ed erogazione del contributo cui all'art. 4, nonché ad espletare i controlli di cui al comma 2 e alle operazioni di eventuali revoca del contributo.

2. Fermo restando l'effettuazione delle operazioni di controllo a campione nella misura del 10 per cento delle domande ammesse a contributo sui requisiti ed il rispetto dei limiti, le modalità di espletamento delle relative operazioni sono definite con successivo decreto-direttoriale, da adottarsi entro trenta giorni dell'entrata in esercizio della piattaforma.

Art. 6.

*Norme finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

2. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2022, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali amministrazioni responsabili per l'attuazione del presente decreto, si avvalgono della società Invitalia S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della convenzione si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 e nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse.

4. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui all'art. 3 sono in ogni caso destinate all'erogazione del contributo di cui all'art. 4.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2023

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per le disabilità*
LOCATELLI

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 944*

**23A02203**
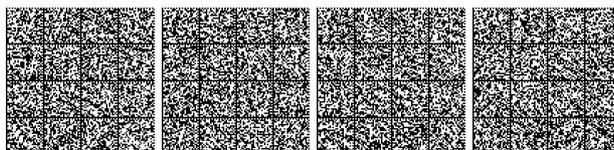
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 2023.

**Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali *Green* 4%, con godimento 30 aprile 2023 e scadenza 30 aprile 2031, tramite consorzio di collocamento.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «*Green bond*» di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext securities milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive nn. 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 226 «Abrogazioni e disposizioni finali» ove si stabilisce che il decreto legislativo n. 50/2016, con i relativi allegati, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2023 e, fatto salvo quanto disposto al comma 2, continua a produrre effetti fino alla data del 1° luglio 2023;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;
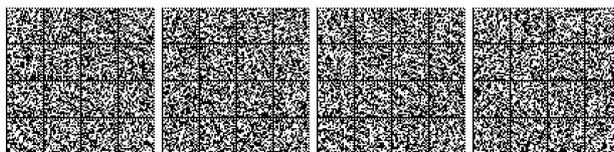
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.964 milioni di euro;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green*, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Visto l'art. 1, comma 93 della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei *Green bonds*, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94 della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a certificare come «*Green*» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «Competenze», il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato *Green*»;

Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2023;

Visto il Quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *Green* pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito *Green bond framework*), redatto in conformità ai «*Green bond principles* (GBP)» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Vista la *Second party opinion* di febbraio 2021, valutazione indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della Sezione 6 del suindicato *Green bond framework* rubricata «Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato *Green*» e pubblicata in data 25 febbraio 2021, che certifica *ex ante* la coerenza dell'approccio utilizzato nel *Green bond framework* con gli obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonché la conformità dello stesso ai *Green bond principles* elaborati dall'ICMA;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020», e successive modifiche, nonché a quanto indicato nel *Green bond framework*;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 13 aprile 2023 e scadenza 30 ottobre 2031 (di seguito «BTP *Green*»);

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BNP Paribas, BofA Securities europe S.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering circular*» del 4 aprile 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali («BTP *green*»), con le seguenti caratteristiche:

| | |
|---|---|
| importo: | 10.000 milioni di euro |
| decorrenza: | 13 aprile 2023 |
| scadenza: | 30 ottobre 2031 |
| tasso di interesse: | 4% annuo, pagabile in due semestralità, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito |
| data di regolamento: | 13 aprile 2023 |

| | |
|---|---|
| prezzo di emissione: | 99,888 |
| rimborso: | alla pari |
| commissione di collocamento: | 0,15% dell'importo nominale dell'emissione |
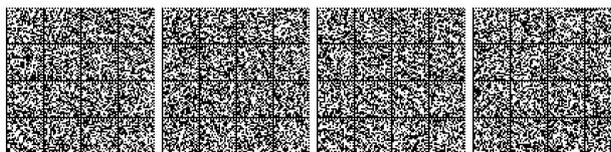
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 30 aprile 2023, sarà pari allo 0,186813% lordo, corrispondente a un periodo di diciassette giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext securities milan*) - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 30 ottobre 2031, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP *Green*» in conformità all'«*Offering circular*» del 4 aprile 2023.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BNP Paribas, BofA Securities europe S.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di Siena Capital services Banca per le imprese S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo Accordo di sottoscrizione del 4 aprile 2023.

Ai predetti specialisti in titoli di Stato, a fronte del servizio di collocamento dell'emissione verrà corrisposta una commissione pari allo 0,15% del capitale nominale dei titoli emessi.

Art. 5.

Il giorno 13 aprile 2023 la Banca d'Italia riceverà da Crédit Agricole Corp. Inv. Bank per conto del sindacato di collocamento, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

Il medesimo giorno 13 aprile 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 4, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al campo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.171), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese *Green* statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del *Green bond framework*. Inoltre, le spese *Green* finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali così come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (OSS) enunciati nel *Green bond framework*.

In particolare, i proventi raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2020 al 2024. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 3.2 del suddetto *Green bond framework*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2023

*p. Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

**23A02191**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2023.

**Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.1 della Farmacopea europea 11ª edizione.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (22)1 adottata in data 22 marzo 2022 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° aprile 2023 del supplemento 11.1 della Farmacopea europea 11ª edizione;

Vista la risoluzione AP-CPH (22)4 adottata in data 12 aprile 2022 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° aprile 2023 della monografia *Dietilstilbestrolo (0484)* della Farmacopea europea 11ª edizione;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 11.1 della Farmacopea europea 11ª edizione, elencati nell'allegato, parte integrante del presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2023.

2. La monografia elencata nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato è eliminata dalla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° aprile 2023.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2023

*Il Ministro:* SCHILLACI

ALLEGATO
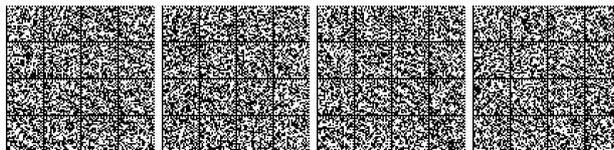
**CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 11.1 DELLA FARMACOPEA EUROPEA 11^ EDIZIONE**

**NUOVI TESTI**
**CAPITOLI GENERALI**

| no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|
| 2.7.26. | Cell-based assays for potency determination of TNF-alpha antagonists | Titrage d'activité des antagonistes du TNF-alpha sur cellules | Dosaggi su cellule per la determinazione dell'attività degli antagonisti TNF-alpha |

**MONOGRAFIE**
**DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI**

| Titolo in latino | no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Berberidis aristatae caulis | (2851) | Berberis aristata stem | Berberis aristata (tige de) | Berberis aristata stelo |
| Pulsatillae chinensis rhizoma et radix | (2972) | Pulsatilla chinensis rhizome and root | Pulsatilla chinensis (rhizome et racine de) | Pulsatilla chinensis rizoma e radice |
| Rhei extractum siccum normatum | (1845) | Rhubarb dry extract, standardised | Rhubarbe (extrait sec titré de) | Rabarbaro estracco secco titolato |
| Saposhnikoviae radix | (2728) | Saposhnikovia root | Saposhnikovia (racine de) | Saposhnikovia radice |

**MONOGRAFIE**

| Titolo in latino | no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Fulvestrantum iniectabile | (3096) | Fulvestrant injection | Fulvestrant (préparation injectable de) | Fulvestrant preparazione iniettabile |
| Valganciclovirі hydrochloridum | (2930) | Valganciclovir hydrochloride | Valganciclovir (chlorhydrate de) | Valganciclovir cloridrato |

**TESTI REVISIONATI**
**CAPITOLI GENERALI**

| no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|
| 2.2.27. | Thin-layer chromatography | Chromatographie sur couche mince | Cromatografia su strato sottile |
| 2.2.28. | Gas chromatography | Chromatographie en phase gazeuse | Gas cromatografia |
| 2.2.29. | Liquid chromatography | Chromatographie liquide | Cromatografia liquida |
| 2.2.30. | Size-exclusion chromatography | Chromatographie d'exclusion | Cromatografia per esclusione |
| 2.2.45. | Supercritical fluid chromatography | Chromatographie en phase supercritique | Cromatografia a fluido supercritico |
| 2.8.2. | Foreign matter | Éléments étrangers | Elementi estranei |
| 2.9.5. | Uniformity of mass of single-dose preparations | Uniformité de masse des préparations unidoses | Uniformità di massa delle preparazioni a dose unica |
| 2.9.38. | Particle-size distribution estimation by analitycal sieving | Estimation de la distribution granulométrique par tamisage analytique | Distribuzione delle dimensioni delle particelle mediante setacciatura analitica |
| 3.2.9. | Rubber closures for containers for aqueous parenteral preparations, for powders and for freeze-dried powders | Fermetures en caoutchouc pour récipients destinés aux préparations parentérales aqueuses, aux poudres et aux poudres cryodesséchées | Chiusure in materiale elastomero per contenitori per preparazioni acquose ad uso parenterale, per polveri e per polveri liofilizzate |
| 4. | Reagents | Réactifs | Reattivi |
| 5.2.2. | Chicken flocks free from specified pathogens for the production and quality control of vaccines | Élevages de poulets exempts de microorganismes pathogènes spécifiés pour la production et le contrôle de qualité des vaccins | Allevamenti di polli esenti da patogeni specificati per la produzione e il controllo di qualità dei vaccini |
| 5.21. | Chemometric methods applied to analytical data | Méthodes chimiométriques appliquées aux données analytiques | Metodi chemometrici applicati ai dati analitici |
| 5.22. | Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine | Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise | Nomi delle droghe vegetali utilizzate nella medicina tradizionale Cinese |

**MONOGRAFIE**
**MONOGRAFIE GENERALI**

| Titolo in latino | no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Radiopharmaceutica | (0125) | Radiopharmaceutical preparations | Préparations radiopharmaceutiques | Preparazioni radiofarmaceutiche |

**FORME FARMACEUTICHE**

| Titolo in latino | no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Vaginalia | (1164) | Vaginal preparations | Préparations vaginales | Preparazioni vaginali |

**VACCINI PER USO VETERINARIO**

| Titolo in latino | no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Vaccinum anaemiae infectivae pulli vivum | (2038) | Infectious chicken anaemia vaccine (live) | Vaccin vivant de l'anémie infectieuse du poulet | Vaccino vivo dell'anemia infettiva dei polli |
| Vaccinum bronchitidis infectivae aviariae vivum | (0442) | Avian infectious bronchitis vaccine (live) | Vaccin vivant de la bronchite infectieuse aviaire | Vaccino vivo della bronchite infettiva aviaria |
| Vaccinum bursitidis infectivae aviariae vivum | (0587) | Avian infectious bursal disease vaccine (live) | Vaccin vivant de la bursite infectieuse aviaire | Vaccino vivo della bursite infettiva aviaria |
| Vaccinum encephalomyelitidis infectivae aviariae vivum | (0588) | Avian infectious encephalomyelitis vaccine (live) | Vaccin vivant de l'encéphalomyélite infectieuse aviaire | Vaccino vivo dell'encefalomielite infettiva aviaria |
| Vaccinum hepatitidis viralis anatis stirpe I vivum | (1315) | Duck viral hepatitis type I vaccine (live) | Vaccin vivant de l'hépatite virale du canard type I | Vaccino vivo dell'epatite virale tipo I dell'anatra |
| Vaccinum laryngotracheitidis infectivae aviariae vivum | (1068) | Avian infectious laryngotracheitis vaccine (live) | Vaccin vivant de la laryngotrachéite infectieuse aviaire | Vaccino vivo della laringotracheite infettiva aviaria |
| Vaccinum pseudopestis aviariae vivum | (0450) | Newcastle disease vaccine (live) | Vaccin vivant de la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) | Vaccino vivo della pseudopeste aviaria (malattia di Newcastle) |
| Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium | (0451) | Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use | Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire | Vaccino inattivato della rabbia per uso veterinario |
| Vaccinum tenosynovitidis viralis aviariae vivum | (1956) | Avian viral tenosynovitis vaccine (live) | Vaccin vivant de la ténosynovite virale aviaire | Vaccino vivo della tenosinovite virale aviaria |
| Vaccinum variolae gallinaceae vivum | (0649) | Fowl-pox vaccine (live) | Vaccin vivant de la variole des gallinacés | Vaccino vivo del diftero-vaiolo aviario |

**PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e**
**MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE**

| Titolo in latino | no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Flumazenil (*N*-[$^{11}$C]methyl) solutio iniectabilis | (1917) | Flumazenil (*N*-[$^{11}$C]methyl) injection | Flumazenil (*N*-[$^{11}$C]methyl) solution injectable de | Flumazenil (*N*-[$^{11}$C]metile) preparazione iniettabile |
| Gallii ( $^{68}$Ga) chloridi aceleratore formati solutio ad radio-signandum | (3109) | Gallium ($^{68}$Ga) chloride (accelerator-produced) solution for radiolabelling | Gallium ($^{68}$Ga) (chlorure de) pour radiomarquage, produit dans un accélérateur, solution de | Gallio ($^{68}$Ga) cloruro (prodotto in ciclotrone) soluzione per radioamrcatura |
| L-Methionini ([$^{11}$C]methyl) solutio iniectabilis | (1617) | L-Methionine ([$^{11}$C]methyl) injection | L-Méthionine ([$^{11}$C]methyl) (solution injectable de) | L-Metionina ([$^{11}$C]metile) preparazione iniettabile |
| Natrii acetatis ([1-$^{11}$C]) solutio iniectabilis | (1920) | Sodium acetate ([1-$^{11}$C]) injection | Sodium (acétate [1-$^{11}$C]de), solution injectable de | Sodio acetato ([1-$^{11}$C]) preparazione iniettabile |
| Raclopridi ([$^{11}$C]methoxy) solutio iniectabilis | (1924) | Raclopride ([$^{11}$C]methoxy) injection | Raclopride ([$^{11}$C] methoxy) solution injectable de | Raclopride ([$^{11}$C]metossi) preparazione iniettabile |

**DROGHE VEGETALI e**
**PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI**

| Titolo in latino | no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Coriandri aetheroleum | (1820) | Coriander oil | Coriandre (huile essentielle de) | Coriandolo essenza |
| Lavandulae aetheroleum | (1338) | Lavender oil | Lavande (huile essentielle de) | Lavanda essenza |
| Rhei radix | (0291) | Rhubarb | Rhubarbe | Rabarbaro |

**MONOGRAFIE**

| Titolo in latino | no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Amylmetacresolum | (2405) | Amylmetacresol | Amylmétacrèsol | Amilmetacresolo |
| Aqua ad iniectabilia | (0169) | Water for injections | Eau pour préparations injectables | Acqua per preparazioni iniettabili |
| Benzydamini hydrochloridum | (2759) | Benzydamine hydrochloride | Benzydamine (chlorhydrate de) | Benzidamina cloridrato |
| Cefalotinum natricum | (0987) | Cefalotin sodium | Céfalotine sodique | Cefalotina sodica |
| Chinini hydrochloridum dihydricum | (0018) | Quinine hydrochloride dihydrate | Quinine (chlorhydrate de) dihydraté | Chinina cloridrato diidrato |
| Colistimethatum natricum | (0319) | Colistimethate sodium | Colistiméthate sodique | Colistimetato sodico |
| Colistini sulfas | (0320) | Colistin sulfate | Colistine (sulfate de) | Colistina solfato |
| Crotamitonum | (1194) | Crotamiton | Crotamiton | Crotamitone |
| Dexpanthenolum | (0761) | Dexpanthenol | Dexpanthénol | Dexpantenolo |
| Diclazurilum ad usum veterinarium | (1718) | Diclazuril for veterinary use | Diclazuril pour usage vétérinaire | Diclazuril per uso veterinario |
| Enoxolonum | (1511) | Enoxolone | Enoxolone | Enoxolone |
| Erythromycini lactobionas | (1098) | Erythromycin lactobionate | Érythromycine (lactobionate d') | Eritromicina lattobionato |
| Estriolum | (1203) | Estriol | Estriol | Estriolo |
| Etanerceptum | (2895) | Etanercept | Etanercept | Etanercept |
| Everolimusum | (2918) | Everolimus | Evérolimus | Everolimus |
| Felodipinum | (1013) | Felodipine | Félodipine | Felodipina |
| Fructosum | (0188) | Fructose | Fructose | Fruttosio |
| Glucosum | (0177) | Glucose | Glucose | Glucosio |
| Glucosum monohydricum | (0178) | Glucose monohydrate | Glucose monohydraté | Glucosio monoidrato |
| Infliximabum solutio concentrata | (2928) | Infliximab concentrated solution | Infliximab (solution concentrée d') | Infliximab soluzione concentrata |
| Isoniazidum | (0146) | Isoniazid | Isoniazide | Isoniazide |
| Lactosum | (1061) | Lactose | Lactose | Lattosio |
| Lactosum monohydricum | (0187) | Lactose monohydrate | Lactose monohydraté | Lattosio monoidrato |
| Levomepromazini hydrochloridum | (0505) | Levomepromazine hydrochloride | Lévomépromazine (chlorhydrate de) | Levomepromazina cloridrato |
| Mefloquini hydrochloridum | (1241) | Mefloquine hydrochloride | Méfloquine (chlorhydrate de) | Meflochina cloridrato |
| Moxonidinum | (1758) | Moxonidine | Moxonidine | Moxonidina |
| Natrii risedronas 2.5-hydricus | (2572) | Risedronate sodium 2.5-hydrate | Risédronate sodique 2,5-hydraté | Risedronato sodico 2,5-idrato |
| Octreotidum | (2414) | Octreotide | Octréotide | Octreotide |
| Ondansetroni hydrochloridum dihydricum | (2016) | Ondansetron hydrochloride dihydrate | Ondansétron (chlorhydrate d') dihydraté | Ondansetron cloridrato diidrato |
| Pivmecillinami hydrochloridum | (1359) | Pivmecillinam hydrochloride | Pivmécillinam (chlorhydrate de) | Pivmecillina cloridrato |
| Raltegravirum kalicum | (2887) | Raltegravir potassium | Raltégravir potassique | Raltegravir potassico |
| Regorafenibi compressi | (3023) | Regorafenib tablets | Régorafénib (comprimés de) | Regorafenib compresse |
| Rifaximinum | (2362) | Rifaximin | Rifaximine | Rifaximina |
| Sevofluranum | (2269) | Sevoflurane | Sévoflurane | Sevoflurano |
| Teriflunomidum | (3036) | Teriflunomide | Tériflunomide | Teriflunomide |
| Theophyllinum et ethylenediaminum | (0300) | Theophylline-ethylenediamine | Théophylline-éthylènediamine | Teofillina-etilendiammina |
| Theophyllinum et ethylenediaminum hydricum | (0301) | Theophylline-ethylenediamine hydrate | Théophylline-éthylènediamine hydratée | Teofillina-etilendiammina idrata |
| Tibolonum | (1739) | Tibolone | Tibolone | Tibolone |
| Tilidini hydrochloridum hemihydricum | (1767) | Tilidine hydrochloride hemihydrate | Tilidine (chlorhydrate de) hémihydraté | Tilidina cloridrato emiidrato |

**TESTI CORRETTI**
**CAPITOLI GENERALI**

| no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|
| 2.6.17. | Test for anticomplementary activity of immunoglobulin | Essai d'activité anticomplémentaire de l'immunoglobuline | Attività anticomplementare dell'immunoglobulina |

| 5.28. | Multivariate statistical process control | Maîtrise statistique des procédés multivariée | Controllo del processo statistico multivariato |
|---|---|---|---|
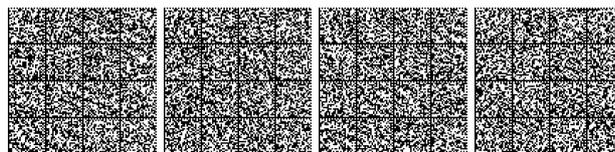
**DROGHE VEGETALI e**
**PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Chelidonii herba | (1861) | Greater celandine | Chélidoine | Celidonia |
| Echinaceae purpureae herbae succus expressus et confirmatus sine ethanolo | (2894) | Purple coneflower herb expressed juice, stabilised without ethanol | Échinacée pourpre (parties aériennes d'), jus d'expression stabilisé sans éthanol | Echinacea purpurea parti aeree fiorite, succo, stabilizzato senza etanolo |

**MONOGRAFIE**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Atorvastatinum calcium | (2191) | Atorvastatin calcium | Atorvastatine calcique | Atorvastatina calcica |
| Fulvestrantum | (2443) | Fulvestran | Fulvestrant | Fulvestrant |
| Ketoprofenum | (0922) | Ketoprofen | Kétoprofène | Ketoprofene |
| Rosuvastatinum calcicum | (2631) | Rosuvastatin calcium | Rosuvastatine calcique | Rosuvastatina calcica |
| Trimetazidini dihydrochloridum | (1741) | Trimetazidine dihydrochloride | Trimétazidine (dichlorhydrate de) | Trimetazidina dicloridrato |

**TESTI IL CUI TITOLO E' MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 11.1**

*Il titolo del testo seguente è stato cambiato nel Supplemento 11.1*

**MONOGRAFIE**

| no. | Titolo in inglese | Titolo in francese | Titolo in italiano |
|---|---|---|---|
| (0018) | Quinine hydrochloride dihydrate | Quinine (chlorhydrate de) dihydraté | Chinina cloridrato diidrato |
| | *previously* | *anciennement* | *precedentemente* |
| | Quinine hydrochloride | Quinine (chlorhydrate de) | Chinina cloridrato |

**TESTO SOSPESO**

*Il testo riportato di seguito è stato sospeso dalla Farmacopea Europea dal 1 luglio 2022*

**MONOGRAFIE**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Gonadotropinum sericum equinum ad usum veterinarium | (0719) | Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use | Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use | Gonadotropina sierica equina per uso veterinario |

**TESTI ELIMINATI**

*Il testo riportato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea dal 1 aprile 2023*

**MONOGRAFIE**

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Diethylstilbestrol | (0484) | Diethylstilbestrol | Diéthylstilbestrol | Dietilstilbestrolo |

**23A02184**
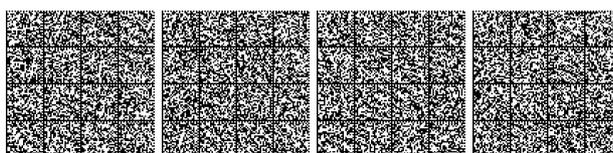
## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 marzo 2023.

**Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

Visto in particolare l'art. 3 (rubricato «Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette») del citato decreto-legge n. 176/2022, il quale dispone che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano stabilite modalità semplificate per la formulazione di apposita istanza di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il comma 3 dell'art. 8, rubricato «Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI», del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 125, recante «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto l'art. 1, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale», del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la rateizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Considerata la necessità di dare attuazione al citato art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

Decreta:

### Art. 1.

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, stabilisce le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.
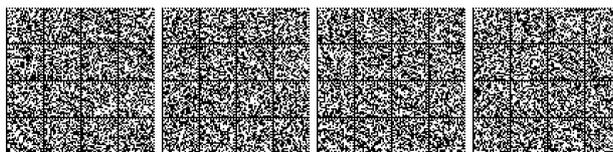
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

*a)* componente energetica: le voci della bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas, escluse quelle relative alla spesa per il servizio di trasporto e la gestione del contatore, la spesa per oneri di sistema le imposte e tasse e le altre eventuali partite contabilizzate. Le spese sostenute per le garanzie d'origine e per la CO2 sono da considerarsi parte della componente energetica per la fornitura di energia elettrica, anche se riportate in una voce separata della medesima bolletta;

*b)* importo medio contabilizzato del periodo di riferimento: costo medio della componente energetica riferito ai consumi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche fatturati successivamente;

*c)* importo eccedente della bolletta: ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l'importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo.

Art. 2.

*Modalità di accesso alla rateizzazione delle bollette per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale*

1. Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:

*a)* rateizzare, qualora richiesto dalle imprese di cui all'art. 1, l'importo eccedente della bolletta di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*;

*b)* riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all'importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

2. Per ottenere la rateizzazione delle bollette di cui al comma 1, l'impresa, entro quindici giorni dall'emissione della bolletta, deve presentare istanza all'attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell'emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l'istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l'importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso l'impresa è tenuta ad allegare all'istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.

4. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

*a)* una dichiarazione di disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

*b)* una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall'accoglimento dell'istanza.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il fornitore, quando accoglie l'istanza, propone all'impresa richiedente, all'indirizzo dalla stessa indicato nell'istanza, un piano di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.

6. L'adesione dell'impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, previa presentazione della seguente documentazione:

*a)* contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

*b)* attestazione del pagamento dell'importo della bolletta non rateizzabile.

7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l'impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all'escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

8. L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all'art. 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Conseguentemente, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4, lettera *b)*, deve contenere una apposita dichiarazione dell'impresa di non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei crediti d'imposta di cui al precedente periodo.

Art. 3.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente decreto non prevede nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
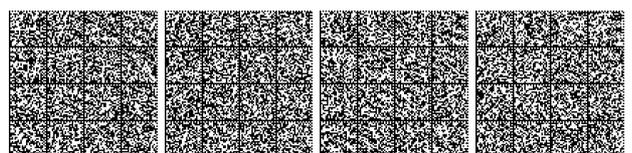
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it

Roma, 3 marzo 2023

*Il Ministro delle imprese e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

**23A02210**

DECRETO 29 marzo 2023.

**Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di centodiciassette società cooperative.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le n. 117 società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 117 società cooperative, riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2023

*Il direttore generale:* DONATO

**Elenco N.2/GT/2023 cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.**

| NR. | Denominazione sociale | Codice fiscale | Prov. | Regione | Bilancio | Costituzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFETY - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | 05548621001 | AQ | Abruzzo | 2015 | |
| 2 | COPOLLINO - SOC. COOP. | 01646820769 | PZ | Basilicata | 2011 | |
| 3 | COOPERATIVA SOCIALE DOROTEA | 02684410802 | RC | Calabria | 2014 | |
| 4 | TERRA E SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA | 01206360800 | RC | Calabria | 1996 | |
| 5 | SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.ANNA S.R.L. | 01356650794 | CZ | Calabria | MAI DEPOSITATO | 23/09/1983 |
| 6 | DEMAN - SOCIETA' COOPERATIVA | 03426890798 | VV | Calabria | MAI DEPOSITATO | 08/04/2015 |
| 7 | KALAMO'N - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02015120807 | RC | Calabria | 2003 | |
| 8 | TRE COLLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 02365630793 | KR | Calabria | 2008 | |
| 9 | CROCE CAMPANA - SOCIETA' COOPERATIVA | 03607121211 | NA | Campania | 2013 | |
| 10 | ITBNET SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 07681950635 | NA | Campania | 2014 | |
| 11 | DINAMIC SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 03227741208 | NA | Campania | 2013 | |
| 12 | COOPERATIVA SOCIALE VITA "ONLUS"IN LIQUIDAZIONE | 02319880643 | AV | Campania | 2012 | |
| 13 | COOPERATIVA SOCIALE PORTO D'ISCHIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | 01751900638 | NA | Campania | 2014 | |
| 14 | IL VELIERO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - IN LIQUIDAZIONE | 03293510404 | RN | Emilia Romagna | 2014 | |
| 15 | CIPSA SOC. COOP. | 00935710343 | RE | Emilia Romagna | 2009 | |
| 16 | MDG PAVIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUID. | 02515020606 | FR | Lazio | 2007 | |
| 17 | CONSORZIO SOCIALE IL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA | 02084780598 | LT | Lazio | 2015 | |
| 18 | GI.VA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10835581009 | RM | Lazio | 2015 | |
| 19 | SMA SOCIETA' COOPERATIVA | 10221191009 | RM | Lazio | 2009 | |
| 20 | COOPERATIVA EDITORIALE ALTRI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUID. | 08017711006 | RM | Lazio | 2014 | |
| 21 | MASTER SERVICE ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 02292360597 | RM | Lazio | 2007 | |
| 22 | BELLI FUORI SOCIETA' COOPERATIVA | 13031151007 | RM | Lazio | 2014 | |
| 23 | COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 12845221006 | RM | Lazio | 2015 | |
| 24 | CREALAVORO SOCIETA' COOPERATIVA | 13108311005 | RM | Lazio | 2015 | |
| 25 | ALLESTIMENTO PONTEGGI NOLO E MONTAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA | 12917121001 | RM | Lazio | 2015 | |
| 26 | COMPAGNIA COMMERCIALE SOCIETA' COOPERATIVA | 11017401008 | RM | Lazio | 2012 | |
| 27 | IDRO EDIL 2008 SOC. COOP. - IN LIQUIDAZIONE | 10144021002 | RM | Lazio | 2012 | |
| 28 | LIMPIAX SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 12925261005 | RM | Lazio | 2015 | |
| 29 | METAL WORKS INDUSTRY SOC. COOP. | 11004981004 | RM | Lazio | 2014 | |
| 30 | 2EMME SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 12591901009 | RM | Lazio | 2013 | |
| 31 | IL GIGLIO 3000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | 09507851005 | RM | Lazio | 2015 | |
| 32 | OASI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 09968571001 | RM | Lazio | 2015 | |
| 33 | ROCCHETTI SOCIETA' COOPERATIVA | 08973791000 | RM | Lazio | 2015 | |
| 34 | ANTICHI SAPORI DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA | 12421231007 | RM | Lazio | 2014 | |
| 35 | SPEEDY TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 11311571001 | RM | Lazio | 2013 | |
| 36 | LA GARDENIA A R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 11972911009 | RM | Lazio | 2015 | |
| 37 | DELTA ONE - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE | 12128121006 | RM | Lazio | 2015 | |
| 38 | CO.LA.COOP. CONSORZIO LAZIALE COOPERATIVE - IN LIQUIDAZIONE | 06594220581 | RM | Lazio | 2014 | |
| 39 | AL.PA. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 06481001003 | RM | Lazio | 2015 | |
| 40 | COOPERATIVA AUTONOLEGGI NOVA 87 - SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE | 07797340580 | RM | Lazio | 2015 | |
| 41 | SOCIETA' COOPERATIVA 3S [LIGURIA] (LA SPEZIA) | 01413200112 | SP | Liguria | 2016 | |
| 42 | COOP EDILE NICOLOSI [LIGURIA] (LA SPEZIA) | 01248690115 | SP | Liguria | 2016 | |
| 43 | COOPERATIVA GLOBAL SERVICE | 02095550998 | GE | Liguria | 2012 | |
| 44 | R2P COOPERATIVA | 01314620996 | GE | Liguria | 2014 | |
| 45 | PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CARAIBI A R.L. | 01141890119 | GE | Liguria | 2014 | |
| 46 | SAN COLOMBANO SOCIETA' COOPERATIVA | 01406050110 | SP | Liguria | 2015 | |
| 47 | ANTICA TRATTORIA GALLETTO SOCIETA' COOPERATIVA | 01398070118 | SP | Liguria | 2014 | |
| 48 | ATENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSANBILITA' LIMITATA | 01250990999 | GE | Liguria | 2014 | |
| 49 | IL SOLE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 01439170117 | SP | Liguria | 2016 | |
| 50 | UNATERRA SOCIETA' COOPERATIVA | 04049240239 | GE | Liguria | 2013 | |
| 51 | CONCORDIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | 01652860097 | SV | Liguria | 2016 | |
| 52 | VIVO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 01647610094 | SV | Liguria | 2016 | |
| 53 | NUOVA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA | 03606160137 | CO | Lombardia | MAI DEPOSITATO | 14/09/2015 |
| 54 | DELPHINA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 01615350194 | CR | Lombardia | 2015 | |
| 55 | SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 05205240962 | PV | Lombardia | 2013 | |
| 56 | JOB SHARE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 06929500962 | MI | Lombardia | 2013 | |
| 57 | WORK-PRO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 08814590967 | MI | Lombardia | 2015 | |
| 58 | SOCIETA' COOPERATIVA ACTIVITY PROFESSIONAL IN LIQUIDAZIONE | 07750780962 | MI | Lombardia | 2014 | |
| 59 | SG SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 08670710964 | MI | Lombardia | 2015 | |
| 60 | TEAM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 07379570968 | MI | Lombardia | 2014 | |
| 61 | DUEMME SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 08826850961 | MB | Lombardia | 2015 | |
| 62 | F.P. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 08050470965 | MB | Lombardia | 2015 | |
| 63 | LE FORMICHE 13 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 02482130180 | VA | Lombardia | 2014 | |
| 64 | HYDRA LOG SERVICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE | 08563840969 | PV | Lombardia | 2015 | |
| 65 | ZAFFIRO SERVICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE | 08618700960 | PV | Lombardia | 2015 | |
| 66 | AN.SER COOP. SOCIALE | 00975180142 | SONDRIO fino al 28/10/2016. In pari data la sede è stata trasferita a PANAMA | Lombardia | 2014 | |
| 67 | L.A.V. MALAFRONTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | 01615760434 | MC | Marche | 2007 | |
| 68 | COOPERATIVA SOCIALE S.ANNA | 00916510944 | IS | Molise | MAI DEPOSITATO | 21/06/2013 |
| 69 | G.S.I. GUARDIAN SECURITY INVESTIGATIONS SOCIETA' COOPERATIVA | 13055221009 | IS | Molise | MAI DEPOSITATO | 10/10/2014 |
| 70 | P.R. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | 00921100947 | IS | Molise | MAI DEPOSITATO | 13/01/2014 |
| 71 | ARCE PRIMA - SOCIETA' COOPERATIVA | 91000210707 | CB | Molise | MAI DEPOSITATO | 28/03/1980 |
| 72 | FORZA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 09203480968 | VC | Piemonte | 2015 | |
| 73 | ROSSE TORRI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 02099410017 | TO | Piemonte | 2016 | |
| 74 | NEW IDEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 07221260966 | AL | Piemonte | 2016 | |
| 75 | KASACOOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 09770750017 | TO | Piemonte | 2013 | |
| 76 | NAMASTHE' - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 92013930034 | VB | Piemonte | 2015 | |
| 77 | COPLAST - SOCIETA' COOPERATIVA | 02250060064 | AL | Piemonte | 2016 | |
| 78 | AND SOCIETA' COOPERATIVA | 01270790056 | AT | Piemonte | 2009 | |
| 79 | ASSISTANCESTAFF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 08216410012 | TO | Piemonte | 2015 | |
| 80 | LA FENICE SOLIDARIETA' PASSIONE ACCOGLIENZA SOC. COOP. | 01469180051 | AT | Piemonte | 2016 | |
| 81 | KAIROS CASA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE | 08932350013 | TO | Piemonte | 2013 | |
| 82 | IL SAGRATO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 01383220033 | NO | Piemonte | 2014 | |
| 83 | JOB SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 11091800018 | TO | Piemonte | 2016 | |
| 84 | ORIONE SOCIETA' COOPERATIVA | 11558830011 | TO | Piemonte | 2016 | |
| 85 | BONDOR COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | 10887730017 | TO | Piemonte | 2014 | |
| 86 | ELLEBY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE | 10179660013 | TO | Piemonte | 2016 | |
| 87 | BROTHERS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 11221090019 | TO | Piemonte | 2015 | |
| 88 | POLITECH SOCIETA' COOPERATIVA | 11021500019 | TO | Piemonte | 2015 | |
| 89 | DELLE ALPI C.S.L. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 09856130019 | TO | Piemonte | 2016 | |
| 90 | TEOREMA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA | 06205220723 | BA | Puglia | 2007 | |
| 91 | COPUGLIA - SOC. COOP. (IN LIQUIDAZIONE) | 04743690721 | BA | Puglia | 2013 | |
| 92 | HORUS GIARDINO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE | 03382830929 | CA | Sardegna | 2013 | |
| 93 | AUXILIA "ASSISTENZA INFERMIERISTICA" SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 01244010904 | SS | Sardegna | 1997 | |
| 94 | IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE | 01688500923 | CA | Sardegna | 2002 | |
| 95 | SAN LUSSORIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - IN LIQUIDAZIONE | 01972260929 | CA | Sardegna | 2015 | |
| 96 | LA TORRE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE | 03259930927 | CA | Sardegna | 2013 | |
| 97 | SERVIZI PORTUALI SOCIETA COOPERATIVA A RL | 03417050923 | CA | Sardegna | 2014 | |
| 98 | COOPERATIVA CENTRO CARNI NORD SARDEGNAIN LIQUIDAZIONE | 03595630926 | CA | Sardegna | 2015 | |
| 99 | DOLMEN TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 03490970922 | CA | Sardegna | 2014 | |
| 100 | COMPAGNIA ITALIANA AUTOTRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA | 02120940925 | CA | Sardegna | 2015 | |
| 101 | IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE | 03269820548 | PG | Umbria | 2015 | |
| 102 | ABNORMAL SOCIETA' COOPERATIVA | 03305710547 | PG | Umbria | 2015 | |
| 103 | CIOCCI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 03753820236 | VR | Veneto | 2009 | |
| 104 | COOPERATIVA CUSPIDE IN LIQUIDAZIONE | 03906190263 | TV | Veneto | 2014 | |
| 105 | CENTRO MONITORAGGI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 03041160270 | VE | Veneto | 2008 | |
| 106 | MARINOMAR SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 03075940274 | VE | Veneto | 2014 | |
| 107 | LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 04300760263 | TV | Veneto | 2013 | |
| 108 | COOP. EDILIZIA PINEDA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 00794050278 | VE | Veneto | 2014 | |
| 109 | COOPERATIVA EDILIZIA SAN ZENO IN LIQUIDAZIONE | 03661260236 | VR | Veneto | 2016 | |
| 110 | SERVIZI & SERVIZI S.C. IN LIQUIDAZIONE | 04199840283 | PD | Veneto | 2013 | |
| 111 | LA PULIESSE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 04034000275 | VE | Veneto | 2013 | |
| 112 | CASA & C. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 04200290239 | VR | Veneto | 2015 | |
| 113 | P.F.T. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 01940320359 | VR | Veneto | 2006 | |
| 114 | COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA - SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE | 01455180297 | VE | Veneto | 2015 | |
| 115 | ORCHIDEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | 00878810266 | TV | Veneto | 2013 | |
| 116 | CONSORZIO LA CAVANA SOCIETA' COOPERATIVA | 03629730270 | VE | Veneto | 2014 | |
| 117 | IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE | 03877790273 | TV | Veneto | 2015 | |

**23A02171**
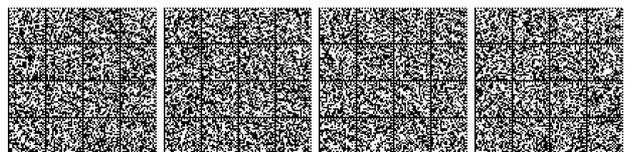
## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 30 marzo 2023.

**Rimodulazione *ex* articolo 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, dell'intervento 42 «Nuova fornitura di bus ibridi 18 metri» e dell'intervento 43 «Nuova fornitura di bus a metano 12 metri» del programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella Città di Roma in preparazione del Giubileo 2025.** (Ordinanza n. 6).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, all'art. 1, comma 645, come modificato dall'art. 36-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dispone che «Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, [*omissis*], nonché tre senatori e tre deputati [*omissis*]. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari»;

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, all'art. 1, dispone:

al comma 421, la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, che: «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 423, che: «Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. [*omissis*]. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. [*omissis*]»;

al comma 425, che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e

di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021, è stata approvata la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario straordinario di Governo, costituita:

dall'Allegato 1, recante le schede di ciascuno degli interventi identificati come essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

dall'Allegato 2, riguardante gli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR;

Visti:

il comma 2 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, che dispone che la disciplina dettata dal decreto in parola «riguarda esclusivamente gli interventi di cui all'Allegato 1» e che «[...] Gli interventi identificati quali essenziali verranno dettagliati nella Proposta di Programma degli interventi essenziali, approvata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

il comma 4 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, che dispone che «Le schede di cui all'Allegato 1 individueranno, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, [*omissis*] il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. [*omissis*] le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuti alla società Giubileo 2025 [*omissis*]»;

il comma 5 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, che dispone che «Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel Programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione dell'intervento [*omissis*]»;

l'art. 9 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, che, al comma 1, dispone che «In relazione agli interventi di cui all'Allegato 1 del Programma dettagliato, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

*a)* le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo Allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

*b)* gli interventi già ricompresi nel menzionato Allegato, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle caratteristiche funzionali.»;

Considerato che:

il Programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025, approvato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, individua tra gli stessi, l'intervento 42 «Nuova fornitura di bus ibridi 18 metri» e l'intervento 43 «Nuova fornitura di bus a metano 12 metri», che vedono, entrambi, ATAC S.p.a. come soggetto attuatore e la società Giubileo 2025 quale stazione appaltante;

gli interventi suddetti, descritti nelle schede inserite nell'Allegato 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, prevedevano, rispettivamente:

l'importo di euro 44.000.000 destinato alla fornitura di 110 bus ibridi 18 metri;

l'importo di euro 69.000.000 destinato alla fornitura di 244 bus a metano 12 metri;

gli interventi sopra richiamati consistevano in forniture da includere in un più ampio piano di rinnovamento della flotta veicolare a disposizione di ATAC S.p.a.;

Considerato, altresì, che:

con nota prot. 15772 del 30 gennaio 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al numero 99, la società ATAC S.p.a., soggetto attuatore di entrambi gli interventi 42 e 43, in ordine agli stessi ha rilevato quanto segue:

nell'ambito della definizione del nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e ATAC S.p.a., è previsto che una quota pari al 10% degli investimenti in nuovi bus debba rimanere a carico di ATAC S.p.a.;

la strategia industriale sottostante l'acquisto dei nuovi bus deve prevedere una gara unica che integri la fornitura stessa dei bus con il *full service* manutentivo, in virtù dei benefici che si andrebbero ad ottenere in termini di efficienza del mezzo, quantificata in una percentuale del 98%;

tale percentuale di disponibilità del mezzo all'esercizio vincola il fornitore ad elevare, sin da subito, il livello di qualità del proprio processo di costruzione del mezzo, aumentando la qualità delle prestazioni che la fornitura deve garantire e che verranno mantenute per l'intero arco di durata del *full service* manutentivo, con decor-

renza dalla data di immatricolazione del primo veicolo e per un periodo di dieci anni dalla data di immatricolazione dell'ultimo veicolo del singolo contratto applicativo;
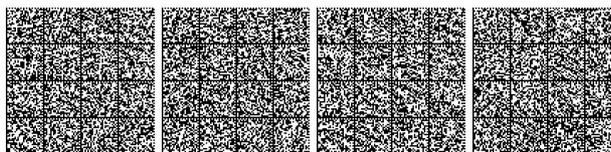
il servizio di *full service* è comprensivo di tutte le attività di manutenzione preventiva (programmata, ispettiva e *on condition*), di manutenzione correttiva e delle attività volte al mantenimento nel tempo dello stato originario dell'allestimento completo del veicolo;

il risultato atteso sarà una maggiore regolarità del servizio di TPL offerto all'utenza, che potrà fruire dei benefici derivanti dal presente intervento giubilare in un arco temporale che va ben oltre la fornitura dei bus, estendendosi ai dieci anni di durata del *full service* manutentivo;

l'indicazione su riportata, riferita alla qualità della fornitura da mettere a gara, deve essere tenuta nella dovuta considerazione da parte della società Giubileo 2025, che dovrà svolgere le funzioni di stazione appaltante per gli interventi 42 e 42 del Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

Atteso che:

con riferimento agli importi degli interventi in oggetto, la società ATAC S.p.a., con la predetta nota prot. 15772/2023, ha comunicato che, per quanto attiene l'intervento n. 42 «Nuova fornitura di bus ibridi 18 metri», il costo totale della fornitura dei 110 veicoli, ammonta a 70.247.200 milioni di euro, con una ripartizione delle necessità finanziarie così distribuita, meglio descritta nella scheda di progetto riproposta dalla società ATAC S.p.a.:

euro 41.580.000,00 a titolo di investimento, da finanziare con le risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, comprensivi di euro 277.200,00 (oltre IVA) relativi alla quota dello 0,60% dell'investimento spettante alla società Giubileo 2025 per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite;

euro 4.620.000,00 (oltre IVA) a titolo di 10% del valore complessivo dell'investimento, il cui finanziamento è a carico della società ATAC S.p.a.;

euro 23.770.000,00 (oltre IVA) quale costo del *full service* manutentivo, il cui finanziamento è a carico della società ATAC S.p.a.;

la proposta di rimodulazione avanzata dalla società ATAC S.p.a., di cui alla scheda allegata alla su richiamata nota 15772/2023, riduce il fabbisogno di risorse destinate all'intervento in questione da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 dai previsti 44 milioni di euro ai rimodulati 41,58 milioni di euro;

il restante finanziamento necessario per l'intervento, così come rimodulato, verrà garantito dalla società ATAC S.p.a., come stabilito nella proposta di PEF del contratto di servizio in via di sottoscrizione tra Roma Capitale e la predetta società;

l'importo del *full service* manutentivo è sostenuto dalla società ATAC S.p.a. in quanto da considerarsi spesa in conto esercizio, e non in conto capitale, da remunerarsi secondo le modalità di calcolo del costo *standard* chilometrico stabilito dal contratto di servizio tra Roma Capitale e ATAC S.p.a.;

Atteso, altresì, che:

relativamente all'intervento n. 43 «Nuova fornitura di bus a metano 12 metri», la società ATAC S.p.a., con la nota sopra richiamata, ha comunicato che, nell'ambito della pianificazione connessa al complessivo rinnovo della flotta veicolare, è prevista la fornitura di complessivi n. 322 bus metano 12 metri, quale elemento di miglioramento quali-quantitativo dell'offerta di trasporto, funzionale anche al soddisfacimento dei presumibili flussi incrementali di domanda nel corso dell'evento giubilare;

l'intervento n. 43 in questione prevede la fornitura di n. 244 bus metano 12 metri;

il Piano economico finanziario previsto dalla società ATAC S.p.a. nel nuovo contratto di servizio con Roma Capitale prevede che, nell'ambito del complessivo programma di rinnovo della flotta veicolare, sia possibile completare, con risorse proprie di ATAC S.p.a., la fornitura di bus a metano 12 metri, con il finanziamento dell'acquisto di ulteriori 78 vetture;

per quanto attiene, dunque, l'intervento n. 43 «Nuova fornitura di bus metano 12 metri», il costo totale della fornitura dei 322 veicoli, ammonta a 181.768.329 milioni di euro, con una ripartizione delle necessità finanziarie così distribuita:

euro 68.765.273,00 (oltre IVA) a titolo di investimento, da finanziare con le risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, comprensivi di euro 455.000,00 relativi alla quota dello 0,60% dell'investimento spettante alla società Giubileo 2025 per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite;

euro 7.590.000,00 (oltre IVA), a titolo di 10% del valore complessivo dell'investimento, il cui finanziamento è a carico della società ATAC S.p.a.;

euro 24.260.000,00 (oltre IVA) a titolo di investimento, per il completamento della fornitura di ulteriori 78 bus rispetto ai 244 originariamente previsti, il cui finanziamento è a carico della società ATAC S.p.a., con fondi a carico del Piano strategico nazionale mobilità sostenibile (PSNMS);

euro 81.150.000,00 (oltre IVA) quale costo del *full service* manutentivo, il cui finanziamento è a carico di società ATAC S.p.a.;

la proposta di rimodulazione avanzata dalla società ATAC S.p.a. dell'intervento n. 43, di cui alla scheda allegata alla su richiamata nota 15772/2023, riduce il fabbisogno di risorse destinate all'intervento in questione da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, dai previsti 69.000.000,00 milioni di euro, ai rimodulati 68.765.273,00 milioni di euro;

il restante finanziamento necessario per l'intervento, così come rimodulato, verrà garantito dalla società ATAC S.p.a., come stabilito dalla proposta di PEF del contratto di servizio tra Roma Capitale e la predetta società;

l'importo del *full service* manutentivo è sostenuto dalla società ATAC S.p.a., in quanto da considerarsi spesa in conto esercizio e non in conto capitale da remunerarsi secondo le modalità di calcolo del costo *standard* chilometrico stabilito dal contratto di servizio tra Roma Capitale e ATAC S.p.a.;
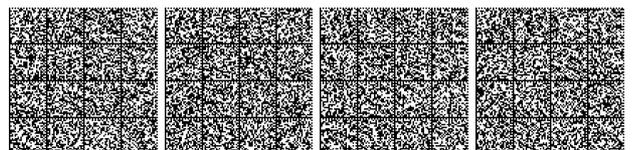
Rilevato che:

la proposta avanzata dalla società ATAC S.p.a., in qualità di soggetto attuatore comporterà un miglioramento del livello qualitativo e di efficienza nel tempo della fornitura dei nuovi veicoli, garantendo condizioni complessive migliori del processo di costruzione del mezzo, aumentandone il livello di prestazioni, così come descritto nella scheda di progetto riproposta dalla società ATAC S.p.a.;

la rimodulazione complessiva dell'intervento di cui trattasi, come sopra rappresentata, che vede aumentare l'importo complessivo delle risorse necessarie, determina al contempo una riduzione delle risorse destinate al Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui al più volte richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, che potranno, qualora necessario, essere riallocate per finanziare ulteriori interventi;

Ritenuto che:

le caratteristiche della rimodulazione degli interventi n. 42 e n. 43, come sopra illustrata rientrino nella previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)* del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, in quanto, riducendo le risorse precedentemente stanziate per il medesimo intervento, le rendono disponibili per l'assegnazione ed il finanziamento di fabbisogni aggiuntivi, relativi ad interventi ricompresi nel medesimo Allegato, e non prevedibili al momento dell'emanazione del decreto *de quo*;

la rimodulazione degli interventi *de quibus*, oltre a presentare le caratteristiche sopra indicate, determina un oggettivo miglioramento della qualità degli interventi stessi, aumentandone l'efficienza nel tempo e il livello complessivo delle prestazioni;

Visti:

la richiesta del Commissario straordinario di cui alla nota prot. RM452 del 4 marzo 2023, con la quale è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

l'assenso espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari con nota prot. 12644 del 24 marzo 2023, acquisita al protocollo del Commissario straordinario n. RM526 del 24 marzo 2023;

Dato atto:

dell'informativa sulla rimodulazione in oggetto effettuata dal Commissario straordinario nel corso della riunione del 14 marzo 2023 della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021.

Per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Dispone:

1) la rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, dell'intervento 42 «Nuova fornitura di bus ibridi 18 metri» del Programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025, di cui all'allegata Scheda (All_1);

2) l'approvazione della Scheda relativa all'intervento 42, come trasmessa dalla società ATAC S.p.a. con nota 15772/2023, di cui al punto 1, allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All_1), che sostituisce la scheda dell'intervento 42 contenuta nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

3) la rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, dell'intervento 43 «Nuova fornitura di bus metano 12 metri» del Programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025, di cui all'allegata Scheda (All_2) trasmessa dalla società ATAC S.p.a. con nota 15772/2023;

4) l'approvazione della Scheda relativa all'intervento 43, come trasmessa dalla società ATAC S.p.a. con nota 15772/2023, di cui al punto 3, allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All_2), che sostituisce la scheda dell'intervento 43 contenuta nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

5) di dare atto che le rimodulazioni degli interventi disposte con il presente provvedimento saranno incluse nel prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante il Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

6) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella specifica sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo;

7) la trasmissione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Cabina di coordinamento prevista all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 30 marzo 2023

*Il Commissario straordinario di Governo*
GUALTIERI

ALLEGATO
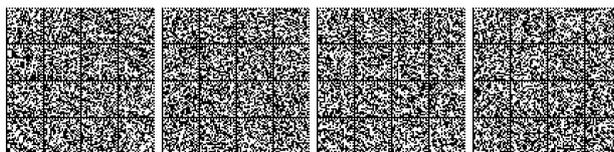
# GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

## INTERVENTO N.42
### Nuova fornitura di bus ibridi 18 metri

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento: Accessibilità e mobilità - Mobilità Pubblica**
**CUP:** I80I22000050001

**Costo dell'intervento**

**A) Investimento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| € 46.477.200 | € 41.857.200 | € 4.620.000 (*) |

(*) autofinanziamento ATAC

**B) Parte Corrente (Full Service)**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| € 23.770.000 | 0 | € 23.770.000 (*) |

(*) autofinanziamento ATAC

**A+B) Valore totale dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| € 70.247.200 | 41.857.200 | € 28.390.000 (*) |

**Soggetto attuatore**

ATAC S.P.A.

| Tipologia di intervento | Percentuale alla Società Giubileo 2025 |
|---|---|
| Essenziale e indifferibile | 0,60 del valore dell'Investimento |

**Descrizione**

Il nuovo contratto di servizio del trasporto pubblico locale dovrà prevedere il miglioramento quali-quantitativo dell'offerta di trasporto, funzionale anche al soddisfacimento dei presumibili flussi incrementali di clientela che interverranno nel corso dell'evento giubilare. In tale ottica ATAC ha sottoposto a Roma Capitale un fabbisogno di nuovi bus di 1.057 unità da inserire nella flotta nel periodo 2023-2026, a fronte dell'accantonamento nel medesimo periodo di ca 960 mezzi vetusti, altamente inquinanti e poco efficienti.

Dei 1.057 bus, entro l'anno giubilare si prevede di inserire nel parco 755 nuovi mezzi, di cui 269 ibridi 12 e 18 metri, 344 metano 12 metri (di cui 22 bus acquisto in corso, bus rimanenti da acquistare n. 322), 33 Euro6 8 metri, 396 full electric 12 metri e 15 full electric 18 metri. L'investimento complessivo è di ca 398 €mln (oltre IVA) ed è in parte già coperto da specifiche fonti di finanziamento.

Con il ricorso ai fondi giubilari si intende completare l'attuazione del piano per 110 ibridi 18 metri per una spesa complessiva pari a 46,2 €mln (oltre IVA), ipotizzando un costo unitario di € 420.000 (oltre IVA).

I nuovi bus verrebbero immessi in servizio a partire dal mese di giugno 2024 con completamento della fornitura entro l'avvio dell'anno giubilare.

La strategia industriale seguita da ATAC, in qualità di Soggetto attuatore, sottostante l'acquisto dei nuovi bus, prevede una gara unica che integri la fornitura dei bus con il full service manutentivo, in virtù dei benefici che si otterrebbero in termini di efficienza del mezzo stabilita in una percentuale del 98%. Tale percentuale di disponibilità del mezzo all'esercizio vincola l'appaltatore a elevare sin da subito il livello di qualità del proprio processo di costruzione del mezzo, le cui prestazioni di efficienza dovranno essere garantite e mantenute nell'intero arco di durata del full service manutentivo, a carico di ATAC, con decorrenza dalla data di immatricolazione del primo veicolo e per un periodo di 10 anni dalla data di immatricolazione dell'ultimo veicolo del singolo contratto applicativo. Il servizio di full service è comprensivo di tutte le attività di manutenzione preventiva (programmata, ispettiva e on condition), di manutenzione correttiva e delle attività volte al mantenimento nel tempo dello stato originario dell'allestimento completo del veicolo.

Il risultato atteso sarà una maggiore regolarità del servizio di TPL offerto all'utenza, che potrà fruire dei benefici derivanti dal presente intervento giubilare in un arco temporale che va ben oltre la fornitura dei bus, ma si estende nei 10 anni di durata del full service manutentivo.

Con riferimento agli importi, il costo totale della fornitura dei 110 bus ibridi 18 metri, ammonta a 46,2 €mln, di cui 41,58 €mln finanziati con risorse giubilari di cui al 1° DPCM, mentre la quota spettante alla Società Giubileo 2025 ammonterebbe a 277,20 €migliaia, anch'essi finanziati con risorse giubilari di cui al 1° DPCM. Il costo del full service manutentivo, il cui finanziamento è a carico di ATAC ammonta a 23,77 €mln (oltre IVA).

Il 10% della spesa complessiva è da considerarsi quale contributo in autofinanziamento di ATAC per un importo di 4,62 €mln come stabilito dalla proposta di PEF del contratto di servizio in via di sottoscrizione tra Roma Capitale e ATAC.

L'importo del full service manutentivo è sostenuto da ATAC in quanto da considerarsi spesa in conto esercizio e non in conto capitale e remunerata secondo le modalità di calcolo del costo standard chilometrico stabilito dal Contratto di Servizio tra Roma Capitale e ATAC SpA.
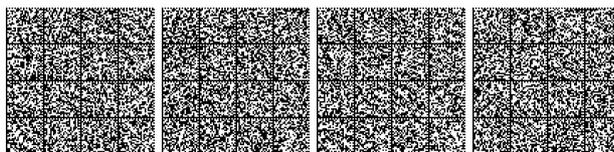
## Cronoprogramma finanziario

| **Importo totale [mln €]** | **Ripartizione risorse[mln €]** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **46,48** | | | 34,86 | 11,62 | |

| **Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]** | **Ripartizione risorse[mln €]** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **41,85** | | | 31,39 | 10,46 | |

## Cronoprogramma procedurale

| **Trimestre** | **Obiettivi** | **Indicatori** |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | Progetto esecutivo | Progetto esecutivo |
| I/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando di gara |
| II/2023 | | |
| III/2023 | | |
| IV/2023 | Affidamento | Stipula contratto |
| I/2024 | Produzione Veicoli | Costruzione veicoli da parte del fornitore |
| II/2024 | Produzione Veicoli | Costruzione veicoli da parte del fornitore |
| III/2024 | Esecuzione (consegna forniture ad ATAC) | SAL 37,5% |
| IV/2024 | Esecuzione (consegna forniture ad ATAC) | SAL 37,5% |
| I/2025 | Esecuzione (consegna forniture ad ATAC) | SAL 25% |
| II/2025 | Collaudo | Certificato di collaudo |
| III/2025 | | |
| IV/2025 | | |
| I/2026 | | |
| II/2026 | | |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | | |

# GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

## INTERVENTO N.43
### Nuova fornitura di bus a metano 12 metri

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento: Accessibilità e mobilità - Mobilità Pubblica**
**CUP:** I80I22000040001

**Costo dell'intervento**

**A) Investimento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| € 100.618.329 | € 68.765.273 | € 31.853.056 (*) |

(*) autofinanziamento ATAC + PSNMS

**B) Parte corrente (Full service)**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| € 81.150.000 | 0 | € 81.150.000 (*) |

(*) autofinanziamento ATAC

**A+B) Valore totale dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| € 181.768.329 | € 68.765.273 | € 113.003.056 |

**Soggetto attuatore**

ATAC S.P.A.

| **Tipologia di intervento** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale e indifferibile | 0,60 del valore dell'investimento con fondi giubilari |

**Descrizione**

Il nuovo contratto di servizio del trasporto pubblico locale dovrà prevedere il miglioramento quali-quantitativo dell'offerta di trasporto, funzionale anche al soddisfacimento dei presumibili flussi incrementali di clientela che interverranno nel corso dell'evento giubilare. In tale ottica ATAC ha sottoposto a Roma Capitale un fabbisogno di 1.057 nuovi bus da inserire nella flotta nel periodo 2023-2026, a fronte dell'accantonamento nel arco temporale di ca 960 mezzi vetusti, altamente inquinanti e poco efficienti.

Dei 1.057 bus, entro l'anno giubilare si prevede di inserire nel parco 755 nuovi mezzi, di cui 269 ibridi 12 e 18 metri, 344 metano 12 metri (di cui 22 bus già ordinati e n. 322 da acquistare), 33 Euro6 8 metri, 396 full electric 12 metri e 15 full electric 18 metri. L'investimento complessivo è di ca 398 €mln (oltre IVA) ed è in parte già coperto da specifiche fonti di finanziamento.

Il descritto programma di rinnovamento della flotta è uno dei presupposti su cui è stata costruita la Proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) che ATAC ha inviato a Roma Capitale ai fini della stipula del nuovo Contratto di Servizio, stante la scadenza dell'attuale affidamento al prossimo 31.03.2023.

Nel suddetto Piano è indicato che ATAC assumerà il ruolo di soggetto attuatore degli investimenti in nuovi bus, utilizzando i finanziamenti disponibili per una quota del 90% del loro valore, con il restante 10% in autofinanziamento (ad eccezione dei 411 bus elettrici integralmente finanziati dai Fondi PNRR).

Nell'ambito del complessivo Programma di rinnovo, il presente intervento è volto ad acquisire con fondi giubilari n. 244 bus metano 12 metri per una spesa complessiva pari a 75,9 €mln (oltre IVA).

Il costo unitario del bus ammonta a € 311.065 € (oltre IVA).

I nuovi bus verrebbero immessi in servizio a partire dal mese di giugno 2024 con completamento della fornitura entro l'avvio dell'anno giubilare.

Il fabbisogno di bus a metano 12 metri è completato con ulteriori 78 unità, da acquista con altre fonti di finanziamento.

Per ragioni di uniformità della flotta e ottimizzazione dei processi di ingegneria e produttivi, tale fornitura aggiuntiva dovrà essere acquisita ricorrendo allo stesso modello, tramite previsione di apposita opzione nella procedura, il cui valore è pari a 24,27 €mln (oltre IVA).

Nella suddetta proposta di PEF, ATAC ha adottato una strategia industriale che, con riferimento alla manutenzione dei nuovi bus, si basa sul ricorso allo strumento del full service esterno. Conseguentemente, quale Soggetto attuatore del Programma di rinnovo della flotta, la Società ha elaborato una strategia di acquisizione volta a garantire l'efficienza dell'acquisto per l'intero ciclo di vita dei bus tramite una gara unica che integri la fornitura con il full service manutentivo. Tale approccio è l'unico che può orientare l'esito verso operatori economici in grado di garantire effettivamente bus che rispettino, non solo sulla carta, livelli di disponibilità per l'esercizio conformi alle migliori pratiche del settore nell'intero arco di durata del service (10 anni). Il servizio di full service è comprensivo di tutte le attività di manutenzione preventiva (programmata, ispettiva e on condition), di manutenzione correttiva e delle attività volte al mantenimento nel tempo dello stato originario dell'allestimento completo del veicolo.

Il risultato atteso sarà una maggiore regolarità del servizio di TPL offerto all'utenza, che potrà fruire dei benefici derivanti dal presente intervento giubilare in un arco temporale che va ben oltre la
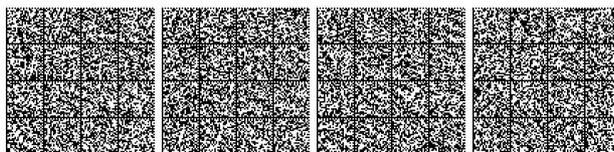
fornitura dei bus, pari ai 10 anni di durata del service.

Con riferimento al quadro economico dell'intervento, le voci sono così ripartite:

a) il costo della fornitura da porre a base d'asta ammonta a 75,90 €mln (oltre IVA) di cui:
   - 68,31 €mln, finanziati dal 1° DPCM;
   - 7,59 €mln quale quota di autofinanziamento di ATAC.

b) l'importo del full service manutentivo, interamente a carico di ATAC in autofinanziamento con fondi ricompresi nel PEF del Contratto di servizio, è pari a 61,49 €mln.

Al quadro economico vanno ulteriormente aggiunti gli oneri relativi all'opzione per gli ulteriori 78 mezzi, come di seguito evidenziato:

c) il costo della fornitura da porre a base d'asta ammonta a euro 24,26 €mln (oltre IVA) finanziati dal PSNMS;

d) l'importo del full service manutentivo è pari a 19,66 €mln.

Tutti i valori sono da intendersi Oltre IVA.

L'importo spettante alla Società Giubileo è pari a €mln 0,455, finanziati dal 1° DPCM.

**Cronoprogramma finanziario dell'investimento**

| Importo totale [mln €] | Ripartizione risorse[mln €] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **100.618** | | | 75.464 | 25.154 | |

| Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €] | Ripartizione risorse[mln €] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **68,765** | | | 51,574 | 17.191 | |

**Cronoprogramma procedurale**

| Trimestre | Obiettivi | Indicatori |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | Progetto esecutivo e Indizione gara | Progetto esecutivo e Pubblicazione bando di gara |
| II/2023 | | |
| III/2023 | Affidamento | Stipula contratto |
| IV/2023 | Produzione veicoli | Costruzione veicoli da parte del fornitore |
| I/2024 | Produzione veicoli | Costruzione veicoli da parte del fornitore |

| | | |
|---|---|---|
| II/2024 | Produzione veicoli | Costruzione veicoli da parte del fornitore |
| III/2024 | Esecuzione (consegna forniture ad ATAC) | SAL 37,5% |
| IV/2024 | Esecuzione (consegna forniture ad ATAC) | SAL 37,5% |
| I/2025 | Esecuzione (consegna forniture ad ATAC) | SAL 25% |
| II/2025 | Collaudo | Certificato di collaudo |
| III/2025 | | |
| IV/2025 | | |
| I/2026 | | |
| II/2026 | | |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | | |

**23A02182**

ORDINANZA 30 marzo 2023.

**Rimodulazione *ex* articolo 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, dei seguenti interventi del programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella Città di Roma in preparazione del Giubileo 2025: n. 3 «Riqualificazione pavimentazioni storiche» - n. 12 «Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale» - n. 21 «Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione dei Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi».** (Ordinanza n. 7).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, all'art. 1, comma 645, come modificato dall'art. 36-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dispone che «Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata a spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, [*omissis*], nonché tre senatori e tre deputati [*omissis*]. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, all'art. 1, dispone:

al comma 421, la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, che: «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 423, che: «Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione «o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società Giubileo 2025» di cui al comma 427. [*omissis*]. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo com-

plessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. [*omissis*];

al comma 425, che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»,

al comma 427, che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […]».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto Presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021, è stata approvata la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario straordinario di Governo, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola, recante le schede di ciascuno degli interventi identificati come essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Visti:

il comma 4 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, che dispone che «Le schede di cui all'Allegato 1 individueranno, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, [*omissis*] il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. [*omissis*] le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuti alla società Giubileo 2025 [*omissis*];

il comma 5 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, che dispone che «Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel Programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione dell'intervento [*omissis*]»;

l'art. 9 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 che, al comma 1, dispone che «In relazione agli interventi di cui all'Allegato 1 del Programma dettagliato, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare:

*a)* le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo Allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;

*b)* gli interventi già ricompresi nel menzionato Allegato, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle caratteristiche funzionali.

Considerato che:

il programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025, approvato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, individua tra gli stessi, i seguenti interventi, per i quali Roma Capitale è soggetto attuatore:

intervento n. 3 - Riqualificazione pavimentazioni storiche con uno stanziamento di risorse finanziarie pari a euro 30.000.000 (trenta *mln)*;

intervento n. 12 - Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale con uno stanziamento di risorse finanziarie pari a euro 10.000.000 (dieci *mln)*;

intervento n. 21 - Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione dei Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi con uno stanziamento di risorse finanziarie pari a euro 14.000.000 (quattordici *mln)*;

gli interventi sopra elencati consistono tutti in un'intensa attività di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie della Capitale, in attuazione di appositi piani di trasformazione dei sedimi stradali, precedentemente approvati da Roma Capitale;

con nota prot. n. QN/22314 del 17 febbraio 2023, il Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale, soggetto attuatore dell'intervento n. 3 - Riqualificazione pavimentazioni storiche, ha rilevato quanto segue:
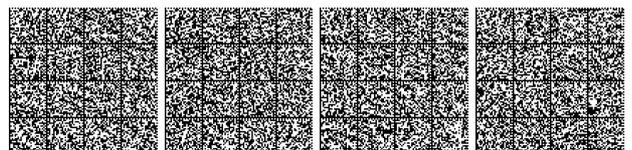
l'intervento prevede, in un vasto ambito urbano, anche contermine alla Città del Vaticano, un insieme di lavori di riqualificazione delle pavimentazioni stradali, coerente con le previsioni del cosiddetto «Piano Sanpietrini», approvato da Roma Capitale, che attiene sia alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso sia a quelle in selciato che, in entrambi i casi, possono riguardare la sostituzione della tipologia di pavimentazione;

nel corso degli approfondimenti progettuali è emersa la necessità di sviluppare l'intervento in ragione delle differenti tipologie di opere previste, della vastità dell'area interessata e della varietà dei tessuti urbani coinvolti, orientando le attività in ambiti funzionali con caratteristiche tecniche e programmatiche omogenee;

la necessità, pertanto, di intervenire in ambiti funzionali con le predette caratteristiche tecniche e programmatiche omogenee, ha reso necessario proporre la suddivisione della attività originariamente previste in un unico intervento in cinque diversi interventi, al fine di consentire di differenziare le tempistiche di attuazione, di semplificarne la realizzazione per tipologia di lavori e per qualità di ambiti urbani interessati, riducendo in tal modo le potenziali interferenze con altri interventi giubilari previsti, in particolare con quelli a ridosso dell'area Vaticana;

la diversificazione in cinque interventi consentirà, inoltre, una maggiore efficienza in termini di articolazione temporale delle attività, delle loro procedure di affidamento e di esecuzione;

con la predetta nota, è stata, pertanto, avanzata la proposta di rimodulazione dell'Intervento n. 3, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, senza alterare l'importo di euro 30.000.000 originariamente stanziato, in cinque nuovi interventi, così definiti:

| Id | Denominazione Intervento | Soggetto attuatore | Costo Intervento | Risorse Giubileo | Altre fonti finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.a | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria ambito via Crescenzio e via Cola di Rienzo | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 3 b | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in conglomerato bituminoso | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 3 c | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: trasformazione della sede stradale da selciato in conglomerato bituminoso e viceversa | Roma Capitale | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 |
| 3 d | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in selciato | Roma Capitale | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 |
| 3 e | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria pavimentazioni delle chiese giubilari | Roma Capitale | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |

con nota prot. n. QN/22364 del 17 febbraio 2023, il Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione Urbana di Roma Capitale, soggetto attuatore dell'intervento n. 12 - Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale, ha rilevato quanto segue:

l'intervento coinvolge un vasto ambito urbano, nel quale sono incluse un numero rilevante di strade di viabilità «principale» - così individuate in relazione all'importanza dei collegamenti urbani e dei volumi di traffico supportati - distribuito sull'intero territorio cittadino;

l'intervento prevede la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi, attualmente realizzati in conglomerato bituminoso oppure in selciato e/o lastricati in basalto o betonelle;

nel corso degli approfondimenti progettuali è emersa la necessità di sviluppare l'intervento in ragione di una maggiore qualificazione dei tessuti urbani coinvolti nei quali, peraltro, sussiste una sostanziale omogeneità della tipologia dei materiali attualmente utilizzati per la realizzazione dei marciapiedi ivi presenti;

la differente tipologia di materiali comporta, inoltre, modalità di lavorazione di carattere artigianale (selciato o basolato), assolutamente differenziate rispetto a quelle utilizzate per i marciapiedi in conglomerato bituminoso;

la necessità, pertanto, di intervenire in ambiti urbani meglio definiti, con concentrazione degli interventi su lavorazioni di carattere tecnico omogeneo, ha reso necessario proporre la suddivisione della attività originariamente previste in un unico intervento in due diversi interventi, al fine di consentire di differenziare le tempistiche di attuazione, di semplificarne la realizzazione per tipologia di lavori e per qualità di ambiti urbani interessati, riducendo in tal modo le potenziali interferenze con il traffico veicolare e le potenziali interferenze con le attività commerciali;

la diversificazione in due interventi consentirà, inoltre, una maggiore efficienza in termini di articolazione temporale delle attività, delle loro procedure di affidamento e di esecuzione;

con la predetta nota, è stata, pertanto, avanzata la proposta di rimodulazione dell'Intervento n. 12, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, senza alterare l'importo di euro 10.000.000 originariamente stanziato, in due nuovi interventi, così definiti:

| Id | Denominazione Intervento | Soggetto attuatore | Costo Intervento | Risorse Giubileo | Altre fonti finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.a | Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale: Città Storica | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 12.b | Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale: Città Consolidata, Città da Ristrutturare e Città della Trasformazione | Roma Capitale | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |

con nota prot. n. QN/22920 del 20 febbraio 2023, il Dipartimento Coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale, soggetto attuatore dell'intervento n. 21 «Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione dei Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi», ha rilevato quanto segue:

l'intervento riguarda i lungotevere e i relativi ponti di collegamento, che rappresentano una infrastruttura strategica nel quadro della viabilità cittadina;

le attività riguardano la riqualificazione delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi per circa 10 chilometri suddivisi fra Riva Destra e Riva Sinistra, finalizzate a garantire la piena funzionalità delle infrastrutture e adeguati livelli di comfort e sicurezza stradale;

nel corso degli approfondimenti progettuali è emersa la necessità di sviluppare l'intervento in ragione delle differenti tipologie di opere previste a seconda dei tratti stradali interessati;

conseguentemente, l'intervento in riva destra del Fiume Tevere riguarda esclusivamente l'esecuzione di manutenzioni straordinarie delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi in conglomerato bituminoso, con interventi di natura estensiva e caratteristiche omogene e sostanzialmente seriali delle lavorazioni, con una elaborazione progettuale molto semplificata e rapida;

l'intervento in riva sinistra del Fiume Tevere, invece, oltre alla manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, prevede l'esecuzione, in via sperimentale, di un ampliamento della sezione trasversale dei marciapiedi in corrispondenza di alcuni tratti del Lungotevere, al fine di recuperare spazi ad uso collettivo con riduzione dello spazio carrabile della carreggiata stradale;

la qualità e la tipologia degli interventi previsti in riva sinistra del Tevere è oggettivamente più articolata e complessa rispetto a quelli da effettuarsi in riva destra e necessita, pertanto, di approfondimenti progettuali e esecutivi più rilevanti ed impegnativi;

la necessità, pertanto, di diversificare gli interventi per tipologia e ambito urbano, ha reso necessario proporre la suddivisione della attività originariamente previste in un unico intervento in due diversi interventi, al fine di consentire di differenziare le tempistiche di attuazione, di semplificarne la realizzazione, in un caso, e articolarne la progettazione e l'esecuzione, nell'altro;

la diversificazione in due interventi consentirà, inoltre, una maggiore efficienza in termini di articolazione temporale delle attività, delle loro procedure di affidamento e di esecuzione;

con la predetta nota, è stata, pertanto, avanzata la proposta di rimodulazione dell'intervento n. 21, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, senza alterare l'importo di euro 14.000.000 originariamente stanziato, in due nuovi interventi, così definiti:

| Id | Denominazione intervento | Soggetto attuatore | Costo intervento | Risorse Giubileo | Altre fonti finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.a | Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi - riva destra | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 21.b | Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi - riva sinistra | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |

Rilevato che:

la proposta avanzata da Roma Capitale, in qualità di soggetto attuatore, comporterà un miglioramento del livello qualitativo degli interventi e consentirà un'articolazione più puntuale ed efficace delle attività originariamente previste in un unico intervento;

la caratteristica della proposta di rimodulazione degli Interventi n. 3, n. 12 e n. 21 e la loro articolazione in più interventi, come sopra descritta, senza alterazione degli importi dei finanziamenti disposti per gli interventi de quibus, rientra nella previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, laddove è prevista la loro possibile suddivisione in relazione alle caratteristiche funzionali;

la rimodulazione degli Interventi de quibus, oltre a presentare le caratteristiche sopra indicate, determina un oggettivo miglioramento della qualità e dell'efficienza degli interventi stessi.

Attesi:

la richiesta del Commissario straordinario di cui alla nota prot. n. RM/468 del 15 marzo 2023, con la quale è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'assenso previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

l'assenso espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari con nota prot. n. 12644 del 24 marzo 2023, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/525.

Dato atto:

dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione in oggetto effettuata dal Commissario straordinario nel corso della riunione del 14 marzo 2023 della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021,

per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Dispone:

1) la rimodulazione *ex* art. 9 comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, dell'intervento 3 «Riqualificazione pavimentazioni storiche» del Programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025, nei cinque interventi di seguito elencati, senza alterazione dell'importo di euro 30.000.000 precedentemente stanziato:

| Id | Denominazione intervento | Soggetto attuatore | Costo intervento | Risorse Giubileo | Altre fonti finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.a | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria ambito via Crescenzio e via Cola di Rienzo | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 3.b | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in conglomerato bituminoso | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 3c | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: trasformazione della sede stradale da selciato in conglomerato bituminoso e viceversa | Roma Capitale | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 |
| 3d | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in selciato | Roma Capitale | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 |
| 3e | Riqualificazione e pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria pavimentazioni delle chiese giubilari | Roma Capitale | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |

2) l'approvazione delle Schede relative agli interventi, come rimodulati ed elencati al precedente punto 1), trasmesse da Roma Capitale con nota prot. n. QN/22314 del 17 febbraio 2023, allegate alla presente ordinanza, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che sostituiscono la scheda dell'intervento 3 contenuta nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

3) la rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, dell'intervento 12 «Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale» del Programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025, nei due interventi di seguito elencati, senza alterazione dell'importo di euro 10.000.000 precedentemente stanziato:

| Id | Denominazione Intervento | Soggetto attuatore | Costo Intervento | Risorse Giubileo | Altre fonti finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.a | Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale: Città Storica | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 12.b | Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale: Città Consolidata, Città da Ristrutturare e Città della Trasformazione | Roma Capitale | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |

4) l'approvazione delle Schede relative agli interventi come rimodulati ed elencati al precedente punto 3), trasmesse da Roma Capitale con nota prot. n. QN/22364 del 17 febbraio 2023, allegate alla presente ordinanza, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che sostituiscono la scheda dell'intervento 12 contenuta nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

5) la rimodulazione *ex* art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, dell'Intervento 21 «Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione dei Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi» del Programma degli interventi essenziali ed indifferibili nella città di Roma in preparazione del Giubileo 2025, nei due interventi di seguito elencati, senza alterazione dell'importo di euro 14.000.000 precedentemente stanziato:

| Id | Denominazione Intervento | Soggetto attuatore | Costo Intervento | Risorse Giubileo | Altre fonti finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.a | Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi – riva destra | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 21.b | Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi – riva sinistra | Roma Capitale | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |

6) l'approvazione delle Schede relative agli interventi, come rimodulati ed elencati al precedente punto 5), trasmesse da Roma Capitale con nota prot. n. QN/22920 del 20 febbraio 2023, allegate alla presente ordinanza, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, che sostituiscono la scheda dell'intervento 21 contenuta nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

7) di dare atto che le rimodulazioni degli interventi disposte con il presente provvedimento saranno incluse nel prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante il Programma dettagliato degli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

8) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella specifica sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo;

9) la trasmissione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Cabina di coordinamento prevista all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 30 marzo 2023

*Il Commissario straordinario di Governo*
GUALTIERI

# GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

## INTERVENTO n. 21.b

## Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi – riva sinistra

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico
**CUP: J87H23000950001**

**Costo dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| 7.000.000,00 € | 7.000.000,00 € | 0,00 € |

**Soggetto attuatore**

Roma Capitale

| **Tipologia di intervento:** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale e indifferibile | 0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte |

Intervento n. 21.b - Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi – riva sinistra

**Descrizione**

I Lungotevere rappresentano le fondamentali arterie stradali per la viabilità comunale della città di Roma.

Realizzati tra il 1876 e il 1926, furono costruiti principalmente per eliminare ed arginare le frequenti piene alluvionali del fiume Tevere. I due assi viari costeggiano entrambe le sponde del fiume Tevere e collegano il quartiere della Vittoria e il quartiere Parioli a Nord della città con il quartiere Portuense a Sud per una lunghezza complessiva di circa 20km; queste infrastrutture stradali sono interessate da notevoli flussi veicolari pubblici e privati con una significativa presenza di veicoli pesanti, in particolare quella degli autobus per il Trasporto Pubblico Locale durante tutto l'arco della giornata. Vista l'importanza strategica e logistica di queste infrastrutture di collegamento per la viabilità della città al fine di garantire la funzionalità e gli adeguati livelli di sicurezza stradale, di comfort e di capacità strutturale, sono stati individuati degli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni stradali per complessivi 5 km circa, che interesseranno la sponda sinistra del fiume Tevere, nello specifico da Ponte Palatino a Ponte Risorgimento.

Oltre alla manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, viene prevista l'esecuzione in via sperimentale di un ampliamento della sezione trasversale dei marciapiedi in corrispondenza di alcuni tratti dei Lungotevere, indicativamente compresi tra ponte Mazzini e Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, al fine di recuperare spazi ad uso collettivo di qualità, riducendo così lo spazio carrabile della strada. Oltre a ciò, è intenzione valutare la possibilità di recuperare il rapporto con il fiume Tevere realizzando – in via sperimentale - degli affacci lungo le sponde del Tevere, creando così nuovi spazi pubblici urbani e migliorando la qualità dei percorsi pedonali lungo il fiume. Il complesso di interventi previsti assume quindi una natura significativamente diversa da quelli previsti sulla sponda opposta del fiume, con lavorazioni ascrivibili a manutenzioni stradali, interventi su opere tutelate ed opere strutturali. La manutenzione consisterà nel rifacimento dell'intera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Le attività comprenderanno, inoltre, le riqualificazioni dei tratti di Lungotevere caratterizzati da pavimentazioni in sanpietrini. Le lavorazioni saranno comprensive della pulizia e della verifica di funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche

(caditoie) e del rifacimento della segnaletica stradale. L'intervento include, inoltre, le attività di riqualificazione della pavimentazione stradale delle diverse opere d'arte (ponti) che collegano le sponde del fiume, per complessivi 1,5 km circa, ricomprese nei tratti di Lungotevere oggetto di riqualificazione. Le lavorazioni riguarderanno sia pavimentazioni in asfalto che in sanpietrini.

Intervento n. 21.b - Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi – riva sinistra

## Cronoprogramma finanziario

| Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €] | Ripartizione risorse[mln €] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **7,00** | 0,00 | 2,10 | 4,20 | 0,70 | 0,00 |

## Cronoprogramma procedurale

| Trimestre | Obiettivi | Indicatori |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando |
| II/2023 | | |
| III/2023 | Affidamento | Stipula contratto di Accordo Quadro |
| IV/2023 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 30% delle opere previste |
| I/2024 | | |
| II/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 60% delle opere previste |
| III/2024 | | |
| IV/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 90% delle opere previste |
| I/2025 | | |
| II/2025 | Collaudo | Regolare Esecuzione 100% delle opere previste |
| III/2025 | | |
| IV/2025 | | |
| I/2026 | | |
| II/2026 | | |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | | |

Intervento n. 21.b - Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi – riva sinistra

# GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

## INTERVENTO n. 21.a

### Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi – riva destra

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico

**CUP: J87H23000940001**

**Costo dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| 7.000.000,00 € | 7.000.000,00 € | 0,00 € |

**Soggetto attuatore**

Roma Capitale

| **Tipologia di intervento:** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale e indifferibile | 0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte |

**Descrizione**

I Lungotevere rappresentano le fondamentali arterie stradali per la viabilità comunale della città di Roma.

Realizzati tra il 1876 e il 1926, furono costruiti principalmente per eliminare ed arginare le frequenti piene alluvionali del fiume Tevere. I due assi viari costeggiano entrambe le sponde del fiume Tevere e collegano il quartiere della Vittoria e il quartiere Parioli a Nord della città con il quartiere Portuense a Sud per una lunghezza complessiva di circa 20km; queste infrastrutture stradali sono interessate da notevoli flussi veicolari pubblici e privati con una significativa presenza di veicoli pesanti, in particolare quella degli autobus per il Trasporto Pubblico Locale durante tutto l'arco della giornata. Vista l'importanza strategica e logistica di queste infrastrutture di collegamento per la viabilità della città al fine di garantire la funzionalità e gli adeguati livelli di sicurezza stradale, di comfort e di capacità strutturale, sono stati individuati degli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni stradali per complessivi 5 km circa, che interesseranno la sponda destra del fiume Tevere, nello specifico da Ponte Risorgimento a Ponte Palatino.

La manutenzione consisterà nel rifacimento dell'intera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Le attività comprenderanno, inoltre, le riqualificazioni dei tratti di Lungotevere caratterizzati da pavimentazioni in sanpietrini. Le lavorazioni saranno comprensive della pulizia e della verifica di funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie) e del rifacimento della segnaletica stradale. L'intervento include, inoltre, le attività di riqualificazione della pavimentazione stradale delle diverse opere d'arte (ponti) che collegano le sponde del fiume, per complessivi 1,5 km circa, ricomprese nei tratti di Lungotevere oggetto di riqualificazione. Le lavorazioni riguarderanno sia pavimentazioni in asfalto che in sanpietrini.

## Cronoprogramma finanziario

| Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €] | Ripartizione risorse[mln €] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **7,00** | 0,00 | 2,10 | 4,20 | 0,70 | 0,00 |

## Cronoprogramma procedurale

| Trimestre | Obiettivi | Indicatori |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando |
| II/2023 | | |
| III/2023 | Affidamento | Stipula contratto di Accordo Quadro |
| IV/2023 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 30% delle opere previste |
| I/2024 | | |
| II/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 60% delle opere previste |
| III/2024 | | |
| IV/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 90% delle opere previste |
| I/2025 | | |
| II/2025 | Collaudo | Regolare Esecuzione 100% delle opere previste |
| III/2025 | | |
| IV/2025 | | |
| I/2026 | | |
| II/2026 | | |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | | |

Intervento n. 21.a – Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi – riva destra

# GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

## INTERVENTO n. 3.b

### Riqualificazione pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in conglomerato bituminoso

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi Giubilari

**CUP: J87H23000970001**

**Costo dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| 7.000.000,00 € | 7.000.000,00 € | 0,00 € |

**Soggetto attuatore**

Roma Capitale

| **Tipologia di intervento:** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale e indifferibile | 0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte |

Intervento n. 3.b – Riqualificazioni pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in conglomerato bituminoso

**Descrizione**

L'intervento Giubilare ha per oggetto alcune delle principali infrastrutture stradali comprese nel territorio Municipio Roma 1 Centro. Alcune di queste, site nell'area urbana circostante la Città del Vaticano saranno interessate dagli interventi di riqualificazione compresi nel "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche" relativo alla Delibera n. 163 dell'8/08/2019, adottata dalla Giunta Capitolina in attuazione di una intesa tra molteplici strutture e organi di Roma Capitale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Il "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche", cosiddetto "Piano sanpietrini", è un programma che prevede la riqualificazione di alcuni assi viari appartenenti sia alla Grande Viabilità sia alla viabilità locale, mediante l'esecuzione di due tipologie tecnologiche di intervento: il ripristino della originaria pavimentazione in selciato di sampietrini di alcune infrastrutture stradali attualmente pavimentate in conglomerato bituminoso, e la sostituzione dell'attuale pavimentazione in selciato con una pavimentazione in conglomerato bituminoso che sarà costituita da uno strato di collegamento e uno stato di usura (tappetino) e, laddove necessario, anche da uno strato di base. Lo stesso piano prevede anche il mantenimento delle infrastrutture stradali attraverso la ripavimentazione in selciato, di percorsi dedicati alla pedonalità prevalente che attraversano la città, dai rioni più centrali a quelli d'impianto otto-novecentesco, utilizzando vie restituite alle loro originali caratteristiche. Viceversa, per gli assi viari di attraversamento veloce, con importanti flussi giornalieri, poiché a prevalenza di funzionalità e sicurezza, attraverso la ripavimentazione di conglomerato bituminoso.

I lavori oggetto dell'intervento riguarderanno prevalentemente la riqualificazione delle infrastrutture in conglomerato bituminoso anche sui reticoli viari secondari, per le quali il Piano sampietrini prevede il mantenimento delle pavimentazioni esistenti. Si tratta di lavori di sostituzione e rinnovo delle componenti delle pavimentazioni, che possono essere eseguiti prevalentemente in orari notturni al fine di limitare le interferenze con i diversi cantieri che saranno presenti nell'area e di ridurre le limitazioni del traffico. In tal senso, lo sviluppo di tali interventi potrà essere modulato al fine di ridurre al minimo le interferenze con le attività connesse agli altri interventi previsti dal programma giubilare nell'area.

La superficie complessiva delle infrastrutture stradali che saranno sottoposte agli interventi sopra indicati è pari a circa 45 mila mq.
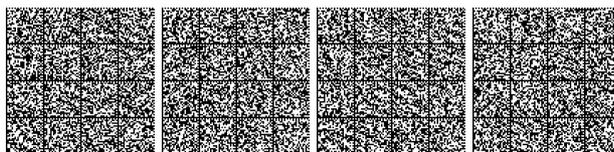
## Cronoprogramma finanziario

| Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €] | Ripartizione risorse[mln €] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **7,00** | 0,00 | 2,50 | 3,00 | 1,30 | 0,20 |

## Cronoprogramma procedurale

| Trimestre | Obiettivi | Indicatori |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | | |
| II/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando |
| III/2023 | Affidamento | Stipula contratto di Accordo Quadro |
| IV/2023 | | |
| I/2024 | | |
| II/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 40% delle opere previste |
| III/2024 | | |
| IV/2024 | | |
| I/2025 | | |
| II/2025 | | |
| III/2025 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 90% delle opere previste |
| IV/2025 | | |
| I/2026 | Collaudo | Regolare Esecuzione 100% delle opere previste |
| II/2026 | | |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | | |

Intervento n. 3.b – Riqualificazioni pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in conglomerato bituminoso
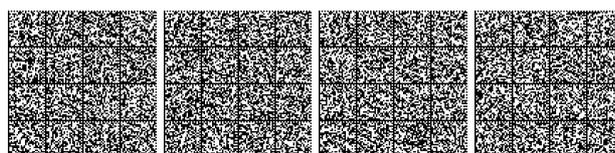
# GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

## INTERVENTO n. 3.c

**Riqualificazione pavimentazioni storiche:**
**trasformazione della sede stradale da selciato in conglomerato bituminoso e viceversa**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi Giubilari
**CUP: J87H23000980001**

**Costo dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| 6.800.000,00 € | 6.800.000,00 € | 0,00 € |

**Soggetto attuatore**

Roma Capitale

| **Tipologia di intervento:** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale | 0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte |

Intervento n. 3.c – Riqualificazione pavimentazioni storiche:
Trasformazione della sede stradale da selciato in conglomerato
bituminoso e viceversa

**Descrizione**

L'intervento Giubilare ha per oggetto alcune delle principali infrastrutture stradali comprese nel territorio Municipio Roma 1 Centro. Alcune di queste, site nell'area urbana esterna alla Città del Vaticano interessata dai maggiori flussi turistici connessi all'evento giubilare, saranno interessate dagli interventi di riqualificazione compresi nel "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche" approvato con Delibera n. 163 dell'8/08/2019, adottata dalla Giunta Capitolina in attuazione di una intesa tra molteplici strutture e organi di Roma Capitale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Il "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche", cosiddetto "Piano sanpietrini", è un programma che prevede la riqualificazione di alcuni assi viari appartenenti sia alla Grande Viabilità sia alla viabilità locale, mediante l'esecuzione di due tipologie tecnologiche di intervento: il ripristino della originaria pavimentazione in selciato di sampietrini di alcune infrastrutture stradali attualmente pavimentate in conglomerato bituminoso, e la sostituzione dell'attuale pavimentazione in selciato con una pavimentazione in conglomerato bituminoso che sarà costituita da uno strato di collegamento e uno stato di usura (tappetino) e, laddove necessario, anche da uno strato di base. Lo stesso piano prevede anche il mantenimento delle infrastrutture stradali attraverso la ripavimentazione in selciato, di percorsi dedicati alla pedonalità prevalente che attraversano la città, dai rioni più centrali a quelli d'impianto otto-novecentesco, utilizzando vie restituite alle loro originali caratteristiche. Viceversa, per gli assi viari di attraversamento veloce, con importanti flussi giornalieri, a tutela della funzionalità e della sicurezza, il Piano prevede il mantenimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

L'intervento "Riqualificazione pavimentazioni storiche: trasformazione della sede stradale da selciato in conglomerato bituminoso e viceversa" ricomprende gli interventi di trasformazione situati esternamente all'ambito individuato da via Crescenzo e via Cola di Rienzo e prevalentemente comprese nell'area circostante il colle Aventino, in strade caratterizzate da pavimentazione in selciato, per le quali viene prevista la trasformazione in conglomerato bituminoso. Corrispondentemente, nei medesimi ambiti, viene prevista la trasformazione compensativa di viabilità attualmente in conglomerato bituminoso con pavimentazione in selciato, in conformità a quanto previsto dal "Piano sanpietrini".

Si tratta di viabilità sia principale che secondaria, ma in alcuni casi strategica per la fluidità del traffico del quadrante. L'attività progettuale e realizzativa deve necessariamente concentrarsi, al fine del rispetto dei target previsti e sulla base di adeguate analisi preventive degli strati di fondazione, nella individuazione di specifiche strategie di intervento e di coordinamento dei fronti di attacco nelle diverse aree di cantiere.

La superficie interessata sarà di circa 20.000 mq.

## Cronoprogramma finanziario

| Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €] | Ripartizione risorse[mln €] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **6,80** | 0,00 | 0,50 | 1,40 | 2,60 | 2,30 |

## Cronoprogramma procedurale

| Trimestre | Obiettivi | Indicatori |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | | |
| II/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando |
| III/2023 | | |
| IV/2023 | Affidamento | Stipula contratto di Accordo Quadro |
| I/2024 | | |
| II/2024 | | |
| III/2024 | | |
| IV/2024 | | |
| I/2025 | | |
| II/2025 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 20% delle opere previste |
| III/2025 | | |
| IV/2025 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 40% delle opere previste |
| I/2026 | | |
| II/2026 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 90% delle opere previste |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | Collaudo | Regolare Esecuzione 100% delle opere previste |

Intervento n. 3.c – Riqualificazione pavimentazioni storiche: Trasformazione della sede stradale da selciato in conglomerato bituminoso e viceversa

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

# INTERVENTO n. 3.d

## Riqualificazione pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in selciato

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi Giubilari

**CUP: J87H23000990001**

**Costo dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| 5.700.000,00 € | 5.700.000,00 € | 0,00 € |

**Soggetto attuatore**

Roma Capitale

| **Tipologia di intervento:** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale e indifferibile | 0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte |

Intervento n. 3.d – Riqualificazioni pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in selciato

**Descrizione**

L'intervento Giubilare ha per oggetto alcune delle principali infrastrutture stradali comprese nel territorio Municipio Roma 1 Centro. Alcune di queste, site nell'area urbana circostante la Città del Vaticano saranno interessate dagli interventi di riqualificazione compresi nel "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche" relativo alla Delibera n. 163 dell'8/08/2019, adottata dalla Giunta Capitolina in attuazione di una intesa tra molteplici strutture e organi di Roma Capitale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Il "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche", cosiddetto "Piano Sanpietrini", è un programma che prevede la riqualificazione di alcuni assi viari appartenenti sia alla Grande Viabilità sia alla viabilità locale, mediante l'esecuzione di due tipologie tecnologiche di intervento: il ripristino della originaria pavimentazione in selciato di sampietrini di alcune infrastrutture stradali attualmente pavimentate in conglomerato bituminoso, e la sostituzione dell'attuale pavimentazione in selciato con una pavimentazione in conglomerato bituminoso che sarà costituita da uno strato di collegamento e uno stato di usura (tappetino) e, laddove necessario, anche da uno strato di base. Lo stesso piano prevede anche il mantenimento delle infrastrutture stradali attraverso la ripavimentazione in selciato, di percorsi dedicati alla pedonalità prevalente che attraversano la città, dai rioni più centrali a quelli d'impianto otto-novecentesco, utilizzando vie restituite alle loro originali caratteristiche. Viceversa, per gli assi viari di attraversamento veloce, con importanti flussi giornalieri, poiché a prevalenza di funzionalità e sicurezza, attraverso la ripavimentazione di conglomerato bituminoso.

Il Piano sampietrini prevede, principalmente in un ampio reticolo di viabilità minore situata nel Borgo Pio, il mantenimento delle attuali pavimentazioni in selciato, che debbono costituire oggetto di un intervento di riqualificazione mediante recupero delle geometrie trasversali e regolarizzazione dei piani di posa, con interventi di regolarizzazione e riqualificazione dei sottofondi. Le lavorazioni assumono pertanto una assoluta specificità, anche in ragione della necessità di garantire adeguati livelli di durabilità mediante adozione di metodologie e materiali innovativi, e tenuto conto che per loro natura possono essere eseguite solo in orari diurni.

La superficie complessiva delle infrastrutture stradali che saranno sottoposte agli interventi sopra indicati è pari a circa 25 mila mq.
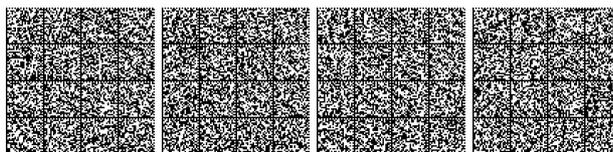
## Cronoprogramma finanziario

| **Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]** | **Ripartizione risorse[mln €]** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **5,70** | 0,00 | 2,00 | 2,20 | 1,30 | 0,20 |

## Cronoprogramma procedurale

| **Trimestre** | **Obiettivi** | **Indicatori** |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | | |
| II/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando |
| III/2023 | Affidamento | Stipula contratto di Accordo Quadro |
| IV/2023 | | |
| I/2024 | | |
| II/2024 | | |
| III/2024 | | |
| IV/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 40% delle opere previste |
| I/2025 | | |
| II/2025 | | |
| III/2025 | | |
| IV/2025 | | |
| I/2026 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 90% delle opere previste |
| II/2026 | | |
| III/2026 | Collaudo | Regolare Esecuzione 100% delle opere previste |
| IV/2026 | | |

Intervento n. 3.d – Riqualificazioni pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria delle strade in selciato
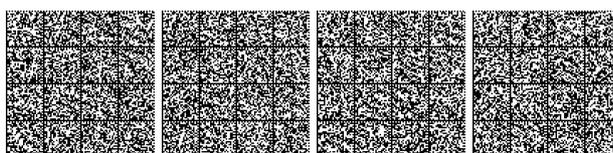
# GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

## INTERVENTO n. 3.a

### Riqualificazione pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria ambito via Crescenzio e via Cola di Rienzo

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi Giubilari

CUP: J87H23000960001

**Costo dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| 7.000.000,00 € | 7.000.000,00 € | 0,00 € |

**Soggetto attuatore**

Roma Capitale

| **Tipologia di intervento:** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale | 0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte |

Intervento n. 3.a – Riqualificazione pavimentazioni storiche: m.s. via Crescenzio e via Cola di Rienzo

**Descrizione**

L'intervento Giubilare ha per oggetto alcune delle principali infrastrutture stradali comprese nel territorio Municipio Roma 1 Centro. Alcune di queste, site nell'area urbana circostante la Città del Vaticano saranno interessate dagli interventi di riqualificazione compresi nel "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche" relativo alla Delibera n. 163 dell'8/08/2019, adottata dalla Giunta Capitolina in attuazione di una intesa tra molteplici strutture e organi di Roma Capitale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Il "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche", cosiddetto "Piano sanpietrini", è un programma che prevede la riqualificazione di alcuni assi viari appartenenti sia alla Grande Viabilità sia alla viabilità locale, mediante l'esecuzione di due tipologie tecnologiche di intervento: il ripristino della originaria pavimentazione in selciato di sampietrini di alcune infrastrutture stradali attualmente pavimentate in conglomerato bituminoso, e la sostituzione dell'attuale pavimentazione in selciato con una pavimentazione in conglomerato bituminoso che sarà costituita da uno strato di collegamento e uno stato di usura (tappetino) e, laddove necessario, anche da uno strato di base. Lo stesso piano prevede anche il mantenimento delle infrastrutture stradali attraverso la ripavimentazione in selciato, di percorsi dedicati alla pedonalità prevalente che attraversano la città, dai rioni più centrali a quelli d'impianto otto-novecentesco, utilizzando vie restituite alle loro originali caratteristiche. Viceversa, per gli assi viari di attraversamento veloce, con importanti flussi giornalieri, poiché a prevalenza di funzionalità e sicurezza, attraverso la ripavimentazione di conglomerato bituminoso.

Nell'ambito territoriale "via Crescenzio - via Cola di Rienzo" gli interventi previsti consistono della trasformazione dei principali assi viari, quali via Crescenzio o via Cola di Rienzo, e delle strade attigue caratterizzate da pavimentazione in selciato a quella in conglomerato bituminoso. Viceversa, la trasformazione da conglomerato alla pavimentazione originaria, a titolo di compensazione delle trasformazioni precedentemente descritte, verrà operata nel Rione Prati - Borgo come previsto dal "Piano sanpietrini". Nell'ambito del medesimo ambito di intervento, si provvederà al ripristino della originale pavimentazione storica in selciati in strade contermini e posizionate in riva sinistra del Tevere, previste nel Piano sanpietrini, quali ad esempio via dei Banchi Vecchi, via Paola o via Tomacelli.

Le infrastrutture stradali che saranno oggetto degli interventi in questo ambito saranno interessate dai lavori per una superficie complessiva pari a circa 20.000 mq.

## Cronoprogramma finanziario

| **Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]** | **Ripartizione risorse[mln €]** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **7,00** | 0,00 | 0,50 | 1,40 | 2,80 | 2,30 |

## Cronoprogramma procedurale

| **Trimestre** | **Obiettivi** | **Indicatori** |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | | |
| II/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando |
| III/2023 | | |
| IV/2023 | Affidamento | Stipula contratto di Accordo Quadro |
| I/2024 | | |
| II/2024 | | |
| III/2024 | | |
| IV/2024 | | |
| I/2025 | | |
| II/2025 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 20% delle opere previste |
| III/2025 | | |
| IV/2025 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 40% delle opere previste |
| I/2026 | | |
| II/2026 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 90% delle opere previste |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | Collaudo | Regolare Esecuzione 100% delle opere previste |

Intervento n. 3.a – Riqualificazione pavimentazioni storiche: m.s. via Crescenzio e via Cola di Rienzo

# GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

## INTERVENTO n. 3.e
### Riqualificazione pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria pavimentazioni antistanti le Chiese Giubilari

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi Giubilari
**CUP: J87H23001000001**

**Costo dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| 3.500.000,00 € | **3.500.000,00 €** | 0,00 € |

**Soggetto attuatore**

Roma Capitale

| **Tipologia di intervento:** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale e indifferibile | 0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte |

Intervento n. 3.e – Riqualificazioni pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria pavimentazioni antistanti le Chiese Giubilari
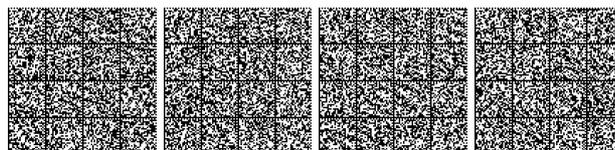
**Descrizione**

Si tratta di un intervento finanziariamente minore, che vede coinvolte le aree antistanti le Chiese giubilari antistanti la città del Vaticano sulla riva sinistra del Tevere, mediante interventi di riqualificazione delle pavimentazioni ed organizzazione degli spazi. Nonostante la minore rilevanza finanziaria, l'intervento assume una elevata specificità ed autonomia, in quanto caratterizzato da un elevato livello di progettazione di ciascun intervento, dai cui tempi e contenuti scaturiranno le conseguenti scelte di programmazione dei lavori.

La superficie complessiva delle infrastrutture stradali che saranno sottoposte agli interventi sopra indicati è pari a circa 25 mila mq.
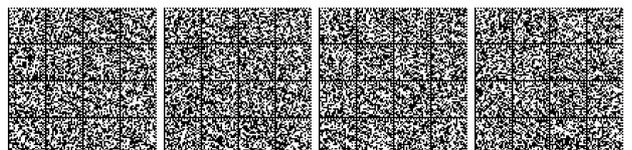
## Cronoprogramma finanziario

| **Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]** | **Ripartizione risorse[mln €]** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **3,50** | 0,00 | 1,00 | 2,20 | 0,30 | 0,00 |

## Cronoprogramma procedurale

| **Trimestre** | **Obiettivi** | **Indicatori** |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | | |
| II/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando |
| III/2023 | Affidamento | Stipula contratto di Accordo Quadro |
| IV/2023 | | |
| I/2024 | | |
| II/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 40% delle opere previste |
| III/2024 | | |
| IV/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 90% delle opere previste |
| I/2025 | Collaudo | Regolare Esecuzione 100% delle opere previste |
| II/2025 | | |
| III/2025 | | |
| IV/2025 | | |
| I/2026 | | |
| II/2026 | | |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | | |

Intervento n. 3.e – Riqualificazioni pavimentazioni storiche: manutenzione straordinaria pavimentazioni antistanti le Chiese Giubilari
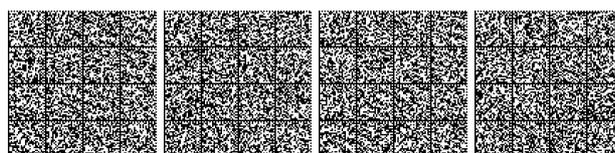
# GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

## INTERVENTO n. 12.b

## Manutenzione Straordinaria marciapiedi viabilità principale – Città Consolidata, Città da Ristrutturare e Città della Trasformazione

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

**CUP: J87H23001020001**

**Costo dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 0,00 € |

**Soggetto attuatore**

Roma Capitale

| **Tipologia di intervento:** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale e indifferibile | 0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte |

Intervento n. 12.b – Manutenzione Straordinaria marciapiedi viabilità principale – Città Consolidata, Città da Ristrutturare e Città della Trasformazione
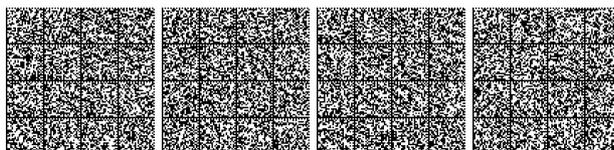
**Descrizione**

In previsione del Giubileo 2025, Roma Capitale sta predisponendo degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei marciapiedi della città al fine di efficientare ed ottimizzare la viabilità pedonale dell'intero territorio romano che agevolerà la fruibilità e gli spostamenti dei cittadini e dei pellegrini che giungeranno a Roma e che vorranno spostarsi a piedi.

L'intervento prevede la manutenzione straordinaria dei marciapiedi a servizio della viabilità principale, privilegiando la manutenzione di collegamento con i luoghi sacri all'interno delle cosiddette Città Consolidata, Città da ristrutturare e Città della Trasformazione così come definite dal Piano Regolatore Generale di Roma (Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003).

L'importo destinato a detti interventi sarà di 3.000.000,00 euro.

L'affidamento dei lavori avverrà nell'ambito di accordi quadro, al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure realizzative.

Gli interventi previsti consisteranno nella riqualificazione degli spazi pedonali esistenti anche, eventualmente, tramite il posizionamento di elementi di arredo (come ad es. parapedonali o fioriere), nell'eliminazione di barriere architettoniche con l'adeguamento di scivoli, manutenzione dei percorsi sensibili, tramite l'utilizzo di materiali quali lastre, selciato e asfalto.
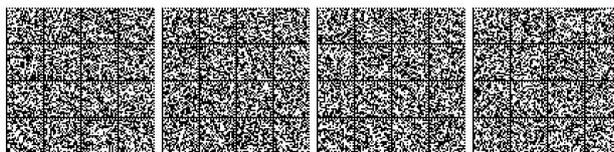
## Cronoprogramma finanziario

| **Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]** | **Ripartizione risorse[mln €]** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **3,00** | 0,00 | 1,00 | 1,75 | 0,25 | 0,00 |

## Cronoprogramma procedurale

| **Trimestre** | **Obiettivi** | **Indicatori** |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando |
| II/2023 | | |
| III/2023 | Affidamento | Stipula contratto di Accordo Quadro |
| IV/2023 | | |
| I/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 30% delle opere previste |
| II/2024 | | |
| III/2024 | | |
| IV/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 60% delle opere previste |
| I/2025 | | |
| II/2025 | | |
| III/2025 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 90% delle opere previste |
| IV/2025 | Collaudo | Regolare Esecuzione 100% delle opere previste |
| I/2026 | | |
| II/2026 | | |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | | |

Intervento n. 12.b – Manutenzione Straordinaria marciapiedi viabilità principale – Città Consolidata, Città da Ristrutturare e Città della Trasformazione
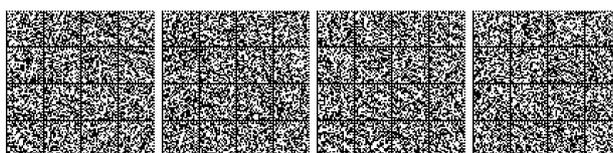
## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

*L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*

# INTERVENTO n. 12.a

## Manutenzione Straordinaria marciapiedi viabilità principale – Città Storica

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione

**CUP: J87H23001010001**

**Costo dell'intervento**

| Importo totale | Risorse Giubileo 2025 | Altre fonti di finanziamento |
|---|---|---|
| 7.000.000,00 € | 7.000.000,00 € | 0,00 € |

**Soggetto attuatore**

Roma Capitale

| **Tipologia di intervento:** | **Percentuale alla Società Giubileo 2025** |
|---|---|
| Essenziale e indifferibile | 0,60% sull'importo Iva incl. dei servizi professionali - 0,20 % sulla restante parte |

**Descrizione**

In previsione del Giubileo 2025, Roma Capitale sta predisponendo degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei marciapiedi della città al fine di efficientare ed ottimizzare la viabilità pedonale dell'intero territorio romano che agevolerà la fruibilità e gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti che giungeranno a Roma e che vorranno spostarsi a piedi.

L'intervento prevede la manutenzione straordinaria dei marciapiedi a servizio della viabilità principale, privilegiando la manutenzione di collegamento con i luoghi sacri all'interno della cosiddetta Città Storica così come definita dal Piano Regolatore Generale di Roma (Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003).

L'importo destinato a detti interventi sarà di 7.000.000,00 euro.

L'affidamento dei lavori avverrà nell'ambito di accordi quadro, al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure realizzative.

Gli interventi previsti consisteranno nella riqualificazione degli spazi pedonali esistenti anche, eventualmente, tramite il posizionamento di elementi di arredo (come parapedonali o fioriere), nell'eliminazione di barriere architettoniche con l'adeguamento di scivoli, manutenzione dei percorsi sensibili, tramite l'utilizzo di materiali quali lastre, selciato e asfalto.
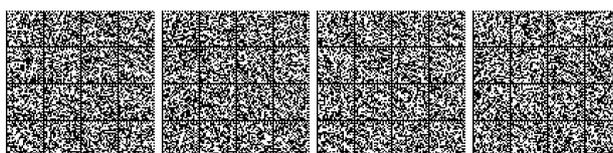
## Cronoprogramma finanziario

| **Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]** | **Ripartizione risorse[mln €]** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **7,00** | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 |

## Cronoprogramma procedurale

| **Trimestre** | **Obiettivi** | **Indicatori** |
|---|---|---|
| III/2022 | | |
| IV/2022 | | |
| I/2023 | Indizione gara | Pubblicazione bando |
| II/2023 | | |
| III/2023 | Affidamento | Stipula contratto di Accordo Quadro |
| IV/2023 | | |
| I/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 30% delle opere previste |
| II/2024 | | |
| III/2024 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 60% delle opere previste |
| IV/2024 | | |
| I/2025 | Esecuzione | SAL – Esecuzione 90% delle opere previste |
| II/2025 | Collaudo | Regolare Esecuzione 100% delle opere previste |
| III/2025 | | |
| IV/2025 | | |
| I/2026 | | |
| II/2026 | | |
| III/2026 | | |
| IV/2026 | | |

Intervento n. 12.a – Manutenzione Straordinaria marciapiedi viabilità principale – Città Storica

23A02183

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 marzo 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di inebilizumab, «Uplizna».** (Determina n. 53/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 maggio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6, 7 e 8 giugno 2022;

Vista la decisione della Commissione n. 4715 del 29 giugno 2022 relativa al trasferimento dell'autorizzazione ad immettere in commercio il medicinale per uso umano «Uplizna - Inebilizumab» dalla società Viela Bio B.V. alla società Horizon Therapeutics Ireland DAC;
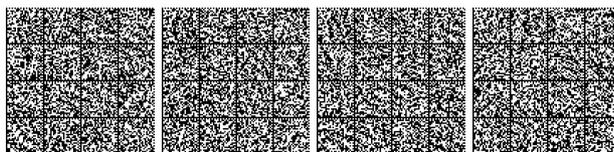
Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 30 gennaio 2023 (protocollo n. 0011174/P-30/01/2023-AIFA_UMGR-P) e la successiva lettera di integrazione del 16 marzo 2023 (protocollo n. 0034619/P-16/3/2023-AIFA_UMGR-P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Uplizna» (inebilizumab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

UPLIZNA,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2023

*Il dirigente:* AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

*Farmaco di nuova registrazione*

UPLIZNA
Codice ATC - principio attivo: L04AA47 inebilizumab
Titolare: Horizon Therapeutics Ireland DAC
Cod. procedura EMEA/H/C/005818/0000
GUUE 31 maggio 2022

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

«Uplizna» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) sieropositivi per le immunoglobuline G anti-aquaporina-4 (IgG AQP4) (vedere paragrafo 5.1).

*Modo di somministrazione*

Il trattamento deve essere avviato sotto la supervisione di un medico con esperienza nel trattamento della NMOSD e che abbia accesso a idonee misure di supporto medico per gestire potenziali reazioni severe, come le reazioni gravi correlate all'infusione.

Il paziente deve essere monitorato durante l'infusione e per almeno un'ora dopo il completamento dell'infusione per individuare eventuali reazioni all'infusione (vedere paragrafo 4.4).

Analisi da eseguire prima della prima dose di inebilizumab.

Prima dell'inizio del trattamento, devono essere eseguite le seguenti analisi:

*test* quantitativo delle immunoglobuline nel siero, conta delle cellule B ed emocromo completo (CBC), incluse conte differenziali (vedere paragrafi 4.3 e 4.4);

*screening* per il virus dell'epatite B (HBV) (vedere paragrafi 4.3 e 4.4);

*screening* per il virus dell'epatite C (HCV) e trattamento iniziato prima di iniziare il trattamento con inebilizumab (vedere paragrafo 4.4);

*test* per la tubercolosi attiva e l'infezione latente (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).

In base alle linee guida sull'immunizzazione, tutte le immunizzazioni con vaccini vivi o vivi attenuati devono essere somministrate almeno quattro settimane prima dell'inizio del trattamento con inebilizumab (vedere paragrafo 4.4).

Se si ritiene che la perdita di efficacia sia causata da immunogenicità, il medico deve seguire la conta delle cellule B come misura diretta dell'impatto clinico (vedere paragrafo 5.1).

Per uso endovenoso.

I flaconcini non devono essere agitati.

I flaconcini devono essere conservati in posizione verticale.

La soluzione preparata deve essere somministrata per via endovenosa mediante una pompa per infusione a una velocità crescente fino al completamento (circa novanta minuti) attraverso una linea contenente un filtro in linea sterile da 0,2 o 0,22 micron, a basso legame proteico, in base allo schema illustrato nella tabella 1.

Tabella 1. Velocità di infusione raccomandata per la somministrazione della soluzione diluita in una sacca per infusione endovenosa da 250 mL.

| Durata (minuti) | Velocità di infusione (mL/ora) |
|---|---|
| 0-30 | 42 |
| 31-60 | 125 |
| 61-termine | 333 |

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.
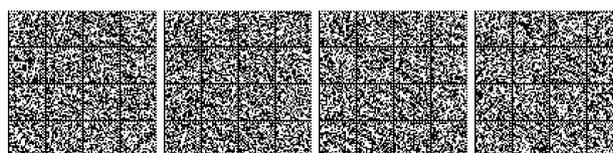
Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1602/001 A.I.C. n.: 050085012/E in base 32: 1HSH4N - 100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml (10 mg/ml) - 3 flaconcini.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio di «Uplizna» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato del programma educazionale, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e ogni altro aspetto del programma, con l'autorità nazionale competente.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurarsi che, in ogni Stato membro dove «Uplizna» viene commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/*caregiver* che si prevede prescrivano e utilizzino «Uplizna» abbiano accesso al seguente pacchetto educazionale:

una scheda per il paziente.

La scheda per il paziente deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

cos'è e come agisce inebilizumab;

cosa sono i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD);

l'informazione che il trattamento con inebilizumab può aumentare il rischio di infezioni serie, riattivazione virale, infezioni opportunistiche e PML;

un'avvertenza sulla necessità di rivolgersi urgentemente a un medico in caso di segni e sintomi di infezione e PML;

un'avvertenza per gli operatori sanitari che trattano il paziente in qualsiasi momento, anche in situazioni di emergenza, che il paziente sta ricevendo inebilizumab;

informazioni di contatto del medico curante/centro.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

**23A02135**

DETERMINA 28 marzo 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di emtricitabina/tenofovir disoproxil, «Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Krka».** (Determina n. 54/2023).

## DIRIGENTE
### DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12 e 13 gennaio 2023;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 20 giugno 2018 (protocollo 0070690 del 20 giugno 2018-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Krka» (emtricitabina/tenofovir disoproxil);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA;

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2023

*Il dirigente:* AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

*Nuove confezioni*

«Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka».

Codice ATC - Principio attivo: J05AR03 Emtricitabina/Tenofovir disoproxil.

Titolare: Krka D.D. Novo Mesto.

Codice procedura: EMEA/H/C/004215/IAIN/0020.

GUUE 28 marzo 2023.

*Indicazioni terapeutiche*

Trattamento dell'infezione da HIV-1

«Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 (vedere paragrafo 5.1);

«Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» è inoltre indicato per il trattamento di adolescenti con infezione da HIV-1 con resistenza agli NRTI o tossicità che precludono l'utilizzo di agenti di prima linea (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Profilassi pre-esposizione (pre-exposure prophylaxis, PrEP)

«Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti e adolescenti ad alto rischio (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

*Modo di somministrazione*

«Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» deve essere iniziato da un medico con esperienza nel campo dell'infezione da HIV;

somministrazione orale. È preferibile assumere «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» con il cibo;

le compresse rivestite con film possono essere disciolte in circa 100 ml di acqua, succo d'arancia o succo d'uva e assunte immediatamente.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1151/005 A.I.C.: 045228057 /E In base 32: 1C480T

200 mg / 245 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/Al/PE+DES/Al) - 28 x 1 compresse (dose unitaria).

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);

misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che tutti i medici che potrebbero prescrivere/usare «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» in pazienti adolescenti per il trattamento dell'infezione da HIV-1 o in adulti e adolescenti per la PrEP siano dotati di un pacchetto informativo per il medico contenente il riassunto delle caratteristiche del prodotto e un opuscolo educativo appropriato, descritto di seguito:

opuscolo educativo sull'effetto dell'HIV a carico dei reni nei pazienti pediatrici;

opuscolo educativo sulla PrEP per i prescrittori, intitolato «Importanti informazioni di sicurezza per i prescrittori di «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka nell'indicazione di profilassi preesposizione (PrEP)»;

elenco di controllo sulla PrEP per i prescrittori;

opuscolo educativo sulla PrEP per i soggetti a rischio, intitolato «Importanti informazioni su «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» per ridurre il rischio di contrarre l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV);

scheda promemoria sulla PrEP.

Opuscolo educativo sugli effetti dell'HIV a carico dei reni nei pazienti pediatrici:

l'opuscolo educativo sugli effetti dell'HIV a carico dei reni nei pazienti pediatrici deve contenere i seguenti messaggi chiave:

è raccomandato un approccio multidisciplinare nel trattare i pazienti pediatrici;

il rischio di malattie renali nei pazienti infetti da HIV è maggiore in caso di assunzione di prodotti contenenti tenofovir disoproxil, come «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka»;

l'uso di «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» non è raccomandato nei pazienti pediatrici con compromissione renale;

l'uso di «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» deve essere evitato con l'uso concomitante o recente di medicinali nefrotossici. Se «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» è usato insieme a medicinali nefrotossici, la funzionalità renale deve essere monitorata con attenzione in base allo schema raccomandato;

prima di iniziare il trattamento con «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» si deve valutare la funzionalità renale basale dei pazienti pediatrici;

è importante monitorare regolarmente la funzionalità renale durante il trattamento con «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka»;

schema raccomandato di monitoraggio della funzionalità renale tenendo conto della presenza o dell'assenza di fattori di rischio aggiuntivi per la compromissione renale

se il fosfato sierico è < 3,0 mg/dL (0,96 mmol/L) in un paziente pediatrico che assume tenofovir disoproxil, la funzionalità renale deve essere valutata nuovamente entro una settimana.

Se si rilevano o sospettano anomalie renali, si deve richiedere un consulto con un nefrologo per prendere in considerazione l'eventualità di interrompere il trattamento con «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka»;

«Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» può causare una riduzione della BMD e gli effetti dei cambiamenti nella BMD associati all'uso di «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» sulla salute delle ossa a lungo termine e il rischio futuro di fratture sono incerti nei pazienti pediatrici;

se si rilevano o sospettano anomalie delle ossa, è necessario richiedere un consulto con un endocrinologo e/o un nefrologo

Opuscolo educativo sulla PrEP per i prescrittori:

promemoria delle informazioni chiave sulla sicurezza relative all'uso di «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» per la PrEP negli adulti e negli adolescenti;

promemoria dei fattori che permettono di identificare i soggetti a rischio elevato di acquisizione dell'HIV-1;

promemoria del rischio di sviluppo di resistenza ai farmaci anti-HIV nei soggetti con infezione da HIV-1 non diagnosticata;

informazioni di sicurezza sull'aderenza al trattamento, i *test* per l'HIV, lo stato renale, osseo e HBV.

Elenco di controllo sulla PrEP per i prescrittori:

promemoria delle valutazioni/dei consigli durante la visita iniziale e il *follow-up* 39.

Opuscolo educativo sulla PrEP per i soggetti a rischio (deve essere fornito dall'operatore sanitario):

promemoria di cosa deve sapere il soggetto prima e durante l'assunzione di «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka» per ridurre il rischio di contrarre l'infezione da HIV;

promemoria dell'importanza di un'aderenza rigorosa al regime posologico raccomandato;

informazioni su come prendere «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka»;

informazioni sui possibili effetti indesiderati;

informazioni su come conservare «Emtricitabina/tenofovir disoproxil Krka».

Scheda promemoria sulla PrEP per i soggetti a rischio (deve essere fornita dall'operatore sanitario):

promemoria dell'aderenza allo schema posologico;

promemoria della partecipazione alle visite cliniche programmate.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

**23A02136**

DETERMINA 28 marzo 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y, «Menveo».** (Determina n. 55/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 7, 8, 9,14 e 16 novembre 2022;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visti gli atti di ufficio;
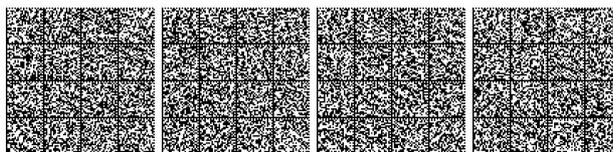
Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

MENVEO

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2023

*Il dirigente:* AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

*Nuove confezioni*

MENVEO

Codice ATC - Principio attivo: J07AH08 Vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y

Titolare: Glaxosmithkline Vaccines S.r.l.

Cod. procedura EMEA/H/C/001095/IB/0104.

GUUE 28 febbraio 2023.

*Indicazioni terapeutiche*

«Menveo» è indicato per l'immunizzazione attiva di bambini (di età pari o superiore ai 2 anni), adolescenti e adulti a rischio di esposizione ai gruppi A, C, W-135 e Y di Neisseria meningitidis per prevenire l'insorgenza di patologie invasive.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

*Modo di somministrazione*

«Menveo» viene somministrato tramite iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide. Non deve essere somministrato per via intravascolare, sottocutanea o intradermica.

Devono essere utilizzate sedi d'iniezione distinte per somministrare più di un vaccino contemporaneamente.

Per istruzioni sulla preparazione e sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/10/614/004 A.I.C.: 039766047 /E In base 32: 15XL0Z

0.5 ml - Polvere e soluzione per soluzione iniettabile - Uso intramuscolare - Componente coniugato liofilizzato MenA: flaconcino (vetro); componente coniugato liquido MenCWY: flaconcino (vetro) - 10 flaconcini + 10 flaconcini.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Rilascio ufficiale dei lotti: in conformità con l'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti sarà affidato a un laboratorio di stato o a un laboratorio designato a tale scopo.

Regime di fornitura proposto: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

**23A02137**
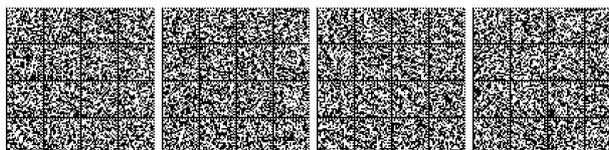
# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11** (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2023)**, coordinato con la legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 01.

### Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

*1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023».*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:

«Art. 119 (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*). — 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:

*a)* interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

*b)* interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt)*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

*c)* interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt)*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1.

1-*bis*. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

1-*ter*. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

1-*quater*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera *a)* del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.

3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

4-*ter*. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

4-*quater*. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5-*bis*. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'artico-

lo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

7-*bis*. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)*, e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute *entro il 30 settembre 2023*, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1, non superiore a 15.000 euro. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

8-*bis*.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-*bis*, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-*bis*, allegata al presente decreto.

8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater* spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

8-*quater*. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

*a)* dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

*b)* dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

*c)* dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

*d)* dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-*bis*) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

*e)* dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-*bis*. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-*ter*. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*.1 e 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-*bis*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

*b)* siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-*ter*. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera *a)* della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

*a)* per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

*b)* per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-*bis*. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera *a)*, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera *a)* del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera *b)* del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-*bis*.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera *b)*, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

13-*ter*. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

*a)* mancata presentazione della CILA;

*b)* interventi realizzati in difformità dalla CILA;

*c)* assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

*d)* non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-*quater*. Fermo restando quanto previsto al comma 13-*ter*, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-*quinquies*. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele

resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: *a)* non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; *b)* preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; *c)* garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera *a)*. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

*a)* il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-*bis*. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-*ter*. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

Art. 1.

*Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*quater sono inseriti i seguenti*:

«1-*quinquies*. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.»;

*1*-sexies. *Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a*

*partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma»;*

*b)* dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. *Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122- bis, comma 4,* il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che *dimostrino* di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

*a)* titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del *testo unico di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

*b)* notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del *testo unico di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

*c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;*

*d)* fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

*e)* asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e *della congruità* delle relative spese, *corredate di* tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

*f)* nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

*g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere* a) *e* c)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;*

*h)* visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

*i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;*

*i*-bis*) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abili tati, dell'efficacia degli interventi effettuati";*

*i*-ter*) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.*

6-*ter*. *L'esclusione di cui al comma 6*-bis *opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6*-bis*. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122*-bis*, comma 4.*

6-*quater*. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-*bis* non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza *o della non gravità* della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, *comma 1*-bis*.1*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:

«Art. 121 (*Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali*). — 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

*a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;

*b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

1-*bis*. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

1-*ter*. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

*a)* il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

*b)* i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

*1-*quinquies. *Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere* a) *e* b).

*1-*sexies. *Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma.*

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

*a)* recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*b)* efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

*c)* adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

*d)* recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

*e)* installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui
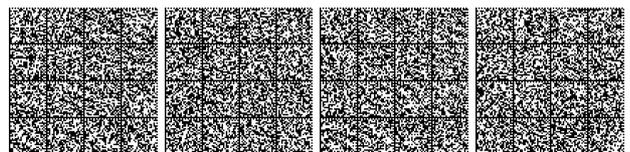
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

*f)* installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto.

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

6-bis. *Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122- bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:*

a) *titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;*

b) *notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;*

c) *visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;*

d) *fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;*

e) *asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;*

f) *nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;*

g) *nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere* a) *e* c)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;*

h) *visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere* a) *e* b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;*

i) *un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;*

*i*-bis*) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documenta zione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abili tati, dell'efficacia degli interventi effettuati";*

*i*-ter*) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.*

6-ter. *L'esclusione di cui al comma 6*-bis *opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6*-bis*. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122*-bis*, comma 4.*

6-quater. *Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6*-bis *non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1*-bis*.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9.*

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
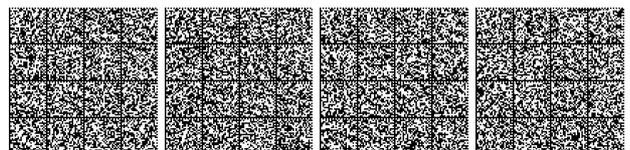
7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.»

Art. 2.

*Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali*

1. A decorrere dalla data di entrata in vi gore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto-legge.

*1*-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119*-ter *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

*a)* per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020;

*b)* per gli interventi effettuati dai con domini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di ini zio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020;

*c)* per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. *Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.*

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

*a)* risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

*b)* per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori *oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;*

c) *risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16*-bis*, commi 1, lettera* d)*, e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1*-septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.*

*3*-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere* a) *e* b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere* c), d) *e d*-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d*-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10*-bis *del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10*-bis*, lettera* b)*, prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10*-bis.

*3*-ter. *Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3*-bis*, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera* a) *del comma 10*-bis *dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.*

3-quater. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8*-ter, *primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.*

3-quinquies. *All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modifica zioni:*

a) *le parole: «di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119*-ter *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1*-bis *a 1*-septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga al l'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020»;*

b) *le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».*

3-sexies. *All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8*-quater *è inserito il seguente:*

*«8*-quinquies. *Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».*

4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 *del 2013 sono* abrogate.

*Riferimenti normativi:*

Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.

— Si riporta il testo degli articoli 34 e 119-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):

«Art. 34 (*Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali*). — 1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-*quaterdecies* sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.»

«Art. 119-*ter* (*Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche*). — 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

*a)* euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

*b)* euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

*c)* euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

4-*bis*. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.»
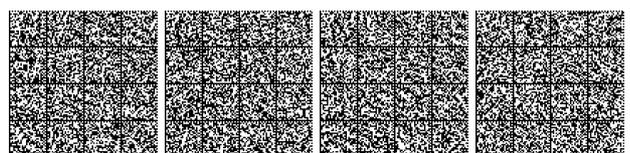
Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 01.

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

*a)* data e il luogo di nascita;

*b)* residenza;

*c)* cittadinanza;

*d)* godimento dei diritti civili e politici;

*e)* stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

*f)* stato di famiglia;

*g)* esistenza in vita;

*h)* nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

*i)* iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

*l)* appartenenza a ordini professionali;

*m)* titolo di studio, esami sostenuti;

*n)* qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

*o)* situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

*p)* assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

*q)* possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

*r)* stato di disoccupazione;

*s)* qualità di pensionato e categoria di pensione;

*t)* qualità di studente;

*u)* qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

*v)* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

*z)* tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

*aa)* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

*bb)* di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

*cc)* qualità di vivenza a carico;

*dd)* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

*ee)* di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

— Si riporta il testo dell'articolo 16-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

«Art. 16-*bis*. (*Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

*a)* di cui alle lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;

*b)* di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

*c)* necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

*d)* relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

*e)* finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

*f)* relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

*g)* relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

*h)* relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

*i)* relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

*l)* di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
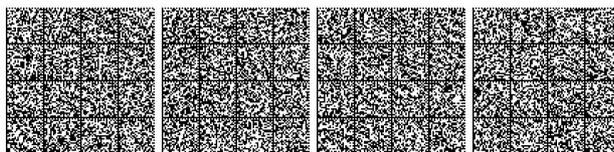
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

3-*bis*. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 (*Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

*a)* per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;

*b)* per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

b-*bis*) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

2-*bis*. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

2-*ter*. (*abrogato*)

2-*quater*. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-*quater*.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-*quater* del presente articolo e dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

2-*quinquies*. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-*quater* è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-*quater*. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

2-*sexies*. (*abrogato*)
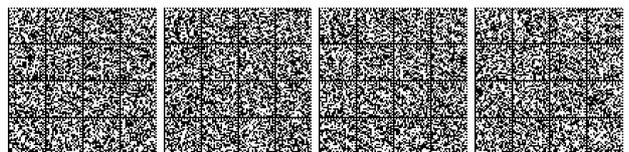
2-*septies*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3.1. (*abrogato*)

3-*bis*. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

3-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-*quater*. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di $CO_2$ destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.»

«Art. 16 (*Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili*). — 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

1-*bis*. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-*bis* si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-*quater*. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-*quinquies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

1-*sexies*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

1-*sexies*.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

1-*septies*. Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla
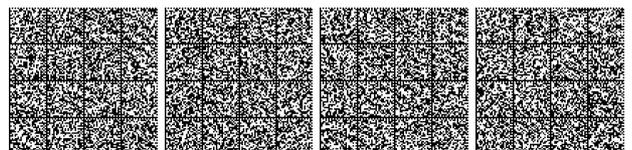
data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

2-*bis*. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.»

— Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:

«Art. 9. (*Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico*). — 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1, non superiore a 15.000 euro.»;

*b)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente: «8-*bis*.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-*bis*, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-*bis*, allegata al presente decreto.»;

*c)* al comma 8-*ter*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;

*d)* .

1-*bis*. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-*bis* di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

2.

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-*bis* e 8-*bis*.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-*bis*, primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi *di cui agli articoli 119 e 119-*ter *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-*bis *a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga al l'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020,* i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il *31 marzo 2023* e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

4-*bis*. All'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quater*. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni,
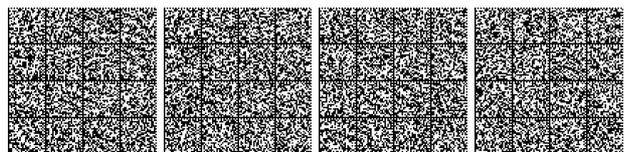
secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034 e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

— Si riporta il testo dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:

«Art. 119 (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*). — 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:

*a)* interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

*b)* interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt)*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

*c)* interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt)*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1.

1-*bis*. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

1-*ter*. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

1-*quater*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera *a)* del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-

legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.

3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

4-*ter*. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

4-*quater*. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5-*bis*. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

7-*bis*. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate

all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)*, e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1, non superiore a 15.000 euro. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

8-*bis*.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-*bis*, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-*bis*, allegata al presente decreto.

8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater* spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

8-*quater*. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.

*8-*quinquies. *Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.*

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

*a)* dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

*b)* dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

*c)* dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

*d)* dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-*bis*) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

*e)* dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-*bis*. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-*ter*. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*.1 e 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-*bis*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

*b)* siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-*ter*. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera *a)* della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

*a)* per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

*b)* per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-*bis*. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera *a)*, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera *a)* del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera *b)* del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-*bis*.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera *b)*, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

13-*ter*. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

*a)* mancata presentazione della CILA;

*b)* interventi realizzati in difformità dalla CILA;

*c)* assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

*d)* non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-*quater*. Fermo restando quanto previsto al comma 13-*ter*, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-*quinquies*. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: *a)* non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; *b)* preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; *c)* garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate

negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera *a)*. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

*a)* il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-*bis*. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-*ter*. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

## Art. 2 - *bis*

## Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati

*1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il comma 894 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):

«894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

*a)* agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

*b)* agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

*c)* agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

*d)* agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo."

Art. 2 - *ter*

Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese

*1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:*

a) *l'articolo 121, comma 1*-bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;*

b) *gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1*-ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;*

c) *è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1*-quater*, 1*-quinquies *e 1*-septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera* b) *del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;*

d) *l'articolo 10*-bis *del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:*

*1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera* a) *del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera* b) *del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;*

*2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10*-bis *è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;*

*3) le disposizioni del predetto arti colo 10*-bis*, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.*

*Riferimenti normativi:*

Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.

Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento):

«Art. 2 (*Comunicazioni e adempimenti formali*). — 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

*a)* abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

*b)* effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

*c)* versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

*a)* abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

*b)* presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;

*c)* versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. All'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».

3-*bis*. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione
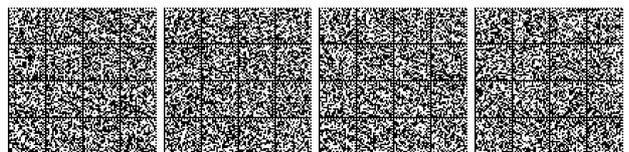
non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».

4-*bis*. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.

5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».

5-*bis*. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

6-*bis*. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo».

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;

*b)* nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».

9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

*a)* operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

*b)* esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;

*c)* operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;

*d)* operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;

*e)* operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

*a)* tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da *b)* ad *e)*;

*b)* regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;

*c)* istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.

11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere *b)* e *c)*.».

12.

13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera *b)* che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».

13-*bis*. All'articolo 9-*bis*, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «Nel settore turistico» sono sostituite dalle seguenti: «Nei settori agricolo, turistico».

13-*ter*. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-*bis*) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo».

13-*quater*. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*,».»
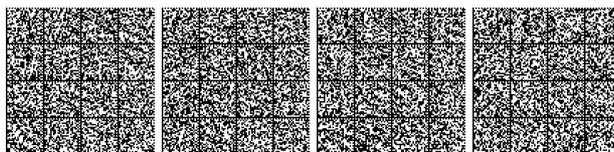
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 reca: "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati»

Il riferimento al testo dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è riportato nelle note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina):

«Art. 10-*bis*. (*Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*). — 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

*a)* ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

*b)* ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera *b)* del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

## Art. 2 - *quater*

## Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

*1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 17 (*Oggetto*). — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

*a)* alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

*b)* all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;

*c)* alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

*d)* all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-*bis*) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

*e)* ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

*f)* ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*g)* ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

*h)* agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h-*bis*) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-*ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-*quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-*quinquies*) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;

h-*sexies*) alle tasse sulle concessioni governative;

h-*septies*) alle tasse scolastiche.

2-*bis*.

2-*ter*. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

2-*quater*. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
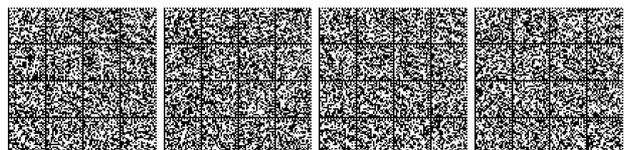
dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-*quinquies*. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-*sexies*. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.»

Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1.

## Art. 2 - *quinquies*

## Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito

*1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui al l'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):

«Art. 3. (*Proroga di termini in materia economica e finanziaria*). — 1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023».

2. All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».

3. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».

5. All'articolo 26-*bis*, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023».

5-*bis*. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresì valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.

7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7-*bis*. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attività della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2019, è autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell' 11 giugno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».

9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, agli emolumenti e ai compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
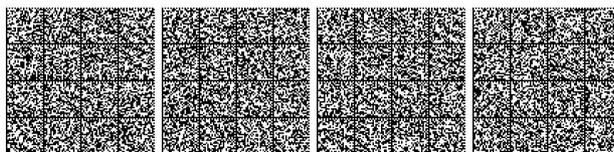
10-*bis*. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

10-*ter*. All'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «30 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

10-*quater*. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2023».

10-*quinquies*. I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

10-*sexies*. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.

10-*septies*. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi». (16)

10-*octies*. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

10-*novies*. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.

10-*decies*. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni stipulate in data 30 novembre 2020 dal Ministero dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse finanziarie del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo complessivo di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10-*undecies*. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023».»

Il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è riportato nei riferimenti normativi all'articolo 2-*ter*.

— Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 64 (*Albo*). — 1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-*bis*.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»

«Art. 106 (*Albo degli intermediari finanziari*). — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

*a)* emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

*b)* prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*c)* esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.»

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

## Art. 3.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**23A02235**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcipotriolo e betametasone, «Enstilar».

*Estratto determina AAM/PPA n. 248/2023 del 29 aprile 2023*

È autorizzata la seguente variazione tipo II - C.I.4: modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, coerentemente con le informazioni di sicurezza aggiornate in merito alla reazione di «eritema» al sito di applicazione. Modifiche editoriali minori

per il medicinale ENSTILAR per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. 044207013 - «50 microgrammi/g + 0,5 mg/g schiuma cutanea» 1 contenitore in al da 60 g con valvola in continuo ed erogatore;

A.I.C. 044207025 - «50 microgrammi/g + 0,5 mg/g schiuma cutanea» 2 contenitori in al da 60 g con valvola in continuo ed erogatore.

Titolare A.I.C.: Leo Pharma A/S, con sede legale e domicilio fiscale in 2750 Ballerup, 55 Industriparken, Danimarca (DK).

Procedura europea: DK/H/2478/001/II/013.

Codice pratica: VC2/2021/284.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**23A02185**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Con determina aRM - 77/2023 - 3733 del 24 marzo 2023 è stata revocata, su rinuncia della Farmaroc S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: NORVASC.

Confezione: 043994021.

Descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**23A02186**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Liconsa».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 79 del 31 marzo 2023*

Procedura europea n. IE/H/1171/001-004/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ATORVASTATINA LICONSA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratorios Liconsa, S.A., con sede legale e domicilio fiscale in C/ Dulcinea S/N, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, Spagna (ES);

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 050345014 (in base 10) 1J0F1Q (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 050345026 (in base 10) 1J0F22 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 050345038 (in base 10) 1J0F2G (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PE-PVDC/AL - A.I.C. n. 050345040 (in base 10) 1J0F2J (in base 32);

principio attivo: Atorvastatina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios Liconsa, S.A, Avda. Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 - Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spagna.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).
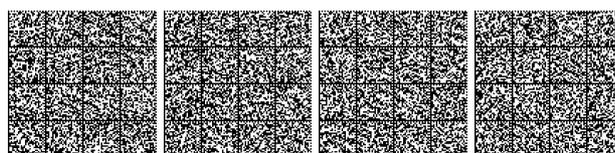
*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 27 settembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A02187**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa «Veneruz Fabio e C. Srl», assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 275/VA, l'impresa «Monilidarte di Corti Dania», assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 459/VA, l'impresa «Bond Italia di Sartorelli Elena & C. Snc» assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 483/VA, l'impresa «Monni Cristina» assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 487/VA, l'impresa «Vuarraz Gaelle Melanie» assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 491/VA, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari (art. 14 decreto legislativo n. 251/1999) della Camera di commercio di Varese. I relativi punzoni, restituiti alla Camera di commercio di Varese, sono stati deformati.

**23A02188**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 180 del 20 marzo 2023 agli atti dell'ufficio.

L'impresa non aveva alcun punzone in dotazione.

| Marchio orafo | Impresa | Sede |
|---|---|---|
| VR 341 | Zivelonghi Davide | via G. Morgagni 4/A - Verona |

**23A02189**
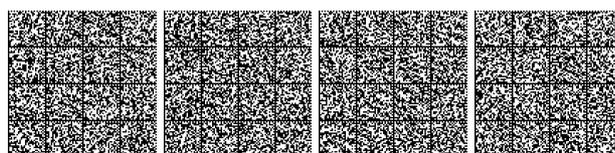
## MINISTERO DELLA SALUTE

**Termini e modalità di revoca delle autorizzazioni come presidi medico chirurgici dei prodotti destinati alla disinfezione della cute integra prima di un trattamento medico.**

Si comunica che sul sito web istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it - è pubblicato il decreto 29 marzo 2023, disciplinante i termini e le modalità di revoca delle autorizzazioni come presidi medico chirurgici dei prodotti destinati alla disinfezione della cute integra prima di un trattamento medico.

Avverso il suddetto decreto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

**23A02204**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

**Approvazione dell'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.**

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.governo.it - sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: http://disabilita.governo.it - sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto 16 marzo 2023 del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di approvazione dell'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni ed il relativo allegato.

**23A02206**

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

**Scioglimento, per atto dell'autorità, della «L'Anima di Bacaro società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.**

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «L'Anima di Bacaro società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Siemens n. 23 (c.f. 02960060214) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e dell'articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 24 marzo 2023

*La direttrice d'Ufficio:* PAULMICHL

**23A02170**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-085) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.